



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

CAPITANERIA DI PORTO
ROMA

ORDINANZA NR. ____/2024 (vedasi registro informatico)

REGOLAMENTO RECANTE LA DISCIPLINA DELL'USO DI UNITA' DA DIPORTO PER FINALITA' SPORTIVE E TURISTICO-RICREATIVE

Il sottoscritto Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Fiumicino,

VISTI

la Legge 27 Dicembre 1977 n. 1085 di approvazione del "Regolamento Internazionale per prevenire gli abbordi in mare" (COLREG 72);

la Legge 8 Luglio 2003 n. 172, recante "Disposizioni per il riordino e rilancio della nautica diporto e del turismo nautico";

il Decreto Legislativo nr.171 del 18 luglio 2005, e ss. mm. ed ii. "Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva nr.2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della Legge nr.172 del 8 luglio 2003 ed in particolare l'articolo 27 comma 6 relativo all'utilizzazione dei natanti da diporto ai fini di locazione e noleggio per finalità ricreative o per usi turistici;

il Decreto Legislativo 9 gennaio 2012, nr.4, concernente le misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della Legge 4 giugno 2010 n.96, ed in particolare l'articolo 6 – pesca non professionale;

il D.M. 26 gennaio 1960 riguardante la "Disciplina dello sci nautico", come modificato dal D.M. 15 luglio 1974;

il D.P.R. 2 ottobre 1968, n. 1639, recante il regolamento di esecuzione in materia di pesca marittima, in particolare gli articoli 128 bis e successivi per quanto riguarda l'esercizio della pesca subacquea sportiva e l'obbligo di segnalazione del subacqueo in immersione;

il D.M. 1 giugno 1987, n. 249 recante norme per la pesca subacquea professionale e per la salvaguardia e la sicurezza dei pescatori subacquei;

Il D.M, 4 Aprile 2005 n. 95 "Regolamento di Sicurezza recante norme tecniche le navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche";

il Decreto Ministeriale 29 Luglio 2008, n. 146 recante il "Regolamento di attuazione dell'art. 65 del Decreto Legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto";

il Decreto interministeriale n.79 del 2 marzo 2012, con il quale sono state emanate "misure generali per limitare o vietare il transito delle navi mercantili finalizzate alla protezione di aree sensibili nel mare territoriale";

il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 26 febbraio 2013 recante la "Definizione delle modalità di comunicazioni telematiche necessarie per lo svolgimento dell'attività di noleggio occasionale di unità da diporto";

il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili del 1° settembre 2021, così come modificato dal D.M. 6 aprile 2023, recante i "Requisiti, formalità ed obblighi da ottemperare per l'utilizzazione dei natanti da diporto ovvero delle moto d'acqua ai fini di locazione o di noleggio per finalità ricreative o per usi turistici di carattere locale, nonché di appoggio alle immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo nelle acque marittime e interne";

le Circolari protocollo nr.82/010390 in data 16 febbraio 2006 e nr.82/033487 in data 26 marzo 2003 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto - "Attività subacquea ludico-sportiva";

l'Ordinanza nr. 86/2010 in data 23.09.2010 recante la "Disciplina dell'Area Marina Protetta denominata Secche di Tor Paterno", così come modificata dall'Ordinanza N.42/2011 in data 31.05.2011;

l' Ordinanza di Sicurezza Balneare vigente;

la propria Ordinanza nr. 56/2014 in data 29.05.2014, relativa alla disciplina del diporto nautico nel Circondario Marittimo di Roma;

VISTI, altresì gli artt. 17, 30, 68, 81, 1161, 1164, 1174, 1218 e 1231 del Codice della Navigazione e gli artt. 27, 28, 59 e 524 del relativo Regolamento di esecuzione;

RITENUTO necessario,

- alla luce delle nuove attività/discipline ludico/ricreative diffuse lungo le coste di giurisdizione negli ultimi anni e delle modifiche normative intervenute, compendiare in un unico provvedimento le disposizioni di disciplina del diporto nautico e delle attività subacquee nell'ambito del Circondario Marittimo di Roma;
- stabilire prescrizioni utili ai fini della sicurezza della navigazione e della salvaguardia della vita umana in mare e della pubblica incolumità in genere senza pregiudizio di quanto eventualmente di competenza di altre Autorità;

ORDINA

ART. 1

(approvazione, entrata in vigore, norma di coordinamento e violazioni)

1. E' approvato e reso esecutivo l'allegato "*Regolamento di disciplina delle attività diportistiche, sportive e turistico-ricreative espletate nell'ambito del Circondario marittimo di Roma*" che costituisce parte integrante del presente atto.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza, che entra in vigore dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale della Capitaneria di porto di Roma e che abroga l'ordinanza n.56/2014 del 29.05.2014 ed ogni altra precedente disposizione in contrasto.
3. Per quanto non contemplato nel regolamento di cui al comma 1, la disciplina degli ulteriori aspetti legati all'esercizio delle attività diportistiche che si svolgono durante la stagione balneare sono regolati dall'Ordinanza di Sicurezza Balneare.
4. I contravventori alla presente Ordinanza, oltre ad essere responsabili civilmente dei danni eventualmente causati a persone o cose, incorrono, qualora il fatto non costituisca diverso reato o illecito amministrativo, in funzione della fattispecie accertata,

- ✓ nelle ipotesi di reato di cui agli artt.1164, 1174, 1218 e 1231 del Codice della navigazione,
 - ✓ per il caso di violazioni commesse con unità da diporto, nelle fattispecie di cui agli artt. 53 e ss. del Decreto Legislativo n.171/2005,
5. E' fatto obbligo a chiunque spetti osservare e far osservare le norme di cui al regolamento oggetto della presente ordinanza, la cui pubblicità è assicurata
- con l'inclusione alla pagina "ordinanze" del sito istituzionale www.guardiacostiera.it/roma, ;
 - l'esposizione al pubblico dagli esercenti l'attività di noleggio/locazione di unità navali, dalle strutture balneari, presso le spiagge libere attrezzate, dai concessionari di pontili per l'ormeggio di unità da diporto, dai soggetti che svolgono attività *diving*,

Fiumicino, lì (vds data firma digitale)

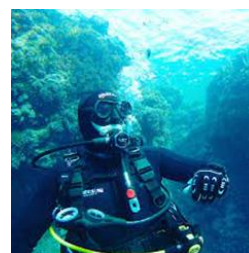
IL COMANDANTE
C.V. (CP) Giuseppe STRANO
(documento firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente)



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

CAPITANERIA DI PORTO DI
ROMA

REGOLAMENTO RECANTE LA DISCIPLINA DELL'USO DI UNITA' DA DIPORTO PER FINALITÀ' SPORTIVE E TURISTICO-RICREATIVE



PAGINA DEGLI AGGIORNAMENTI E DELLE REVISIONI

Data	Aggiornamento/Revisione	Firma



Sommario

REGOLAMENTO RECANTE LA DISCIPLINA DELL'USO DI UNITA' DA DIPORTO PER FINALITÀ' SPORTIVE E TURISTICO-RICREATIVE	4
CAPO I	11
DEFINIZIONI ED AMBITO DI APPLICAZIONE.....	11
Articolo 1.....	11
Finalità, ambito di applicazione, definizioni e rinvii	11
CAPO II	15
NORME GENERALI DI SICUREZZA PER LE UNITÀ DA DIPORTO	15
Articolo 2.....	15
Norme di sicurezza e divieti	15
Articolo 3.....	17
Limiti e divieti di navigazione	17
Articolo 4.....	18
Dotazioni di sicurezza e regole di buona perizia.....	18
CAPO III	18
Articolo 5.....	19
Comunicazione di inizio attività di locazione e noleggio.	19
Articolo 6.....	20
Obblighi e divieti di carattere generali.....	20
Articolo 7.....	21
Locazione di natanti.....	21
Articolo 8.....	23
Locazione di piccoli natanti da spiaggia.....	23
Articolo 9.....	24
Locazione delle moto d'acqua/acquascooter	24
Articolo 10.....	24
Obblighi e divieti specifici per l'attività di locazione.....	24
Articolo 11.....	25
Noleggio di natanti	25
Articolo 12.....	25
Obblighi e divieti specifici per l'attività di noleggio	25
Articolo 13.....	26



Unità appoggio alle immersioni subacquee - comunicazione inizio attività - registro delle uscite - provvedimenti dell'A.M. in caso di irregolarità.....	26
Articolo 14.....	27
Attività con natanti di appoggio alle immersioni subacquee.....	27
CAPO IV.....	28
SCUOLE DI VELA - SCUOLE DI TAVOLA A VELA.....	28
Articolo 15.....	28
Definizioni	28
Articolo 16.....	28
Prescrizioni e divieti	28
CAPO V.....	29
DISCIPLINA DELL'IMPIEGO DELLE TAVOLE CON AQUILONE (TIPO KITESURF, KITE FOIL, WING FOIL, WINDSURF, WINDWINGS, E SIMILARI)	29
Articolo 17.....	29
Impiego delle tavole con aquilone	29
Articolo 18.....	30
Limiti e divieti di navigazione - corridoi di lancio	30
Articolo 19.....	30
Norme di condotta dei kitesurf	30
CAPO VI.....	31
DISCIPLINA DELL'IMPIEGO DELLE TAVOLE A VELA (WINDSURF) E TAVOLE SOSPINTE DAL MOTO ONDOSI (SURF, BODY SURF, BODYBOARD, SURF FOIL E SIMILARI).....	31
Articolo 20.....	31
Limiti di età	31
Articolo 21.....	31
Regole di navigazione - partenza ed atterraggio	31
CAPO VII.....	31
DISCIPLINA DELLO SCI NAUTICO.....	31
Articolo 22.....	31
Prescrizioni di sicurezza e norme di condotta.....	31
Articolo 23.....	32
Limiti di velocità e divieti di navigazione	32
Articolo 24.....	33



Mezzi di salvataggio e dotazioni di sicurezza	33
Articolo 25.....	33
Partenza, atterraggio e conduzione	33
CAPO IX.....	34
PROPULSORI ACQUATICI/SCOOTERS SUBACQUEI E SIMILARI.....	34
Articolo 26.....	34
Definizione e norme di comportamento	34
CAPO X.....	34
DISCIPLINA DEL TRAINO DI GALLEGGIANTI GONFIABILI (BANANA BOAT, PICCOLI GOMMONI, CIAMBELLE GONFIABILI, ECC.)	34
Articolo 27.....	34
Limiti /divieti di navigazione	34
CAPO XI.....	35
DISCIPLINA RELATIVA ALL'IMPIEGO DEL WATERBALL	35
Articolo 29.....	35
Definizione, prescrizioni di sicurezza e norme di comportamento	35
CAPO XII.....	36
DISCIPLINA DELL'IMPIEGO DI <i>STAND UP PADDLE</i> (SUP) E MEZZI SIMILARI	36
Articolo 30.....	36
Condizioni per la navigazione e l'esercizio	36
CAPO XIII.....	36
DISCIPLINA DEL PARACADUTISMO ASCENSIONALE	36
Articolo 31.....	36
Definizione	36
Articolo 32.....	36
Prescrizioni di sicurezza e norme di comportamento.....	36
CAPO XIV	37
DISCIPLINA DEL JET-LEVEL FLYER, FLYBOARD E MEZZI SIMILARI.....	37
Articolo 33.....	37
Jetlev Flyer, Flyboard e dispositivi assimilabili.....	37
CAPO XV	38
DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ SUBACQUEA TURISTICO-SPORTIVA E SCUOLA PER IL CONSEGUIMENTO DI BREVETTI SUBACQUEI	38



Articolo 34	38
Esercizio di attività subacquee guidate e scuola per il conseguimento di brevetti subacquei sportivi	39
Articolo 35.....	39
Prescrizioni per l'accompagnatore/istruttore	39
Articolo 36.....	39
Attività subacquea con supporto di unità navali - requisiti - dotazioni di sicurezza - segnalamenti	39
Articolo 37.....	40
Attività subacquea senza supporto di unità navali: dotazioni di sicurezza - segnalamenti	40
Articolo 38.....	41
Attività subacquea svolta da privati: segnalamenti - prescrizioni	41
CAPO XVI	41
DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI SNORKELING	41
Articolo 39.....	41
Campo di applicazione	41
Articolo 40.....	41
Zone vietate	41
Articolo 41.....	42
Norme generali di comportamento.....	42
Articolo 42.....	42
Obbligo di segnalamento	42
Articolo 43.....	43
Norme di comportamento per l'attività di snorkeling	43
Articolo 44.....	43
Dotazioni di sicurezza del mezzo nautico	43
Articolo 45.....	43
Attività di snorkeling guidato condotta dai centri di immersione (c.d. <i>seawatching</i>) - Norme per i centri di immersione	43
Articolo 46.....	44
Dotazioni individuali e comunicazioni ai partecipanti	44
Articolo 47.....	44
Comunicazione all'Autorità Marittima.....	44



Articolo 48.....	44
Unità appoggio all'attività di snorkeling guidato	44
Articolo 49.....	45
Attività di snorkeling guidata effettuata da terra senza l'ausilio del mezzo nautico	45
Elenco degli allegati.....	46



CAPO I

DEFINIZIONI ED AMBITO DI APPLICAZIONE

Articolo 1

Finalità, ambito di applicazione, definizioni e rinvii

1. Il presente regolamento

- definisce, nell'ambito del Circondario Marittimo di Roma, i requisiti, le formalità e gli obblighi da ottemperare per l'utilizzazione dei natanti da diporto ovvero delle moto d'acqua ai fini di locazione o di noleggio per finalità ricreative o per usi turistici di carattere locale, nonché per appoggio alle immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo nelle acque marittime e interne;
- si applica nell'ambito del Circondario Marittimo di Roma per la disciplina delle attività diportistiche e turistico-ricreative, a qualsiasi titolo espletate, attinenti la navigazione e/o modalità d'esercizio di:
- natanti da diporto denominati *jole, pattini, canoe, sandolini, mosconi, pedalò, SUP (stand up paddle), tavole a vela (windsurf), tavole con aquilone (kitesurf)* e similari, tavole sospinte dal moto ondoso (*surf*) e similari, natanti a vela con superficie velica non superiore a 4 metri quadrati, *acquascooter* o moto d'acqua e mezzi similari, *flyboard, jet-level flyer*, piccoli galleggianti gonfiabili trainabili, tipo *banana boat, waterball* e similari;
- sci nautico, paracadutismo ascensionale, rimorchio di galleggianti, comunemente denominati *banana boat* e similari, effettuate per conto proprio e/o conto terzi;
- attività subacquee effettuate a scopo turistico – sportivo.

2. Ai fini del presente regolamento, in conformità a quanto disposto dalla vigente normativa, si applicano le sottotestate **DEFINIZIONI**:

- a) Navigazione da diporto: quella effettuata in acque marittime ed interne a scopi sportivi o ricreativi e senza fine di lucro (l'utilizzo commerciale prevede la stipula di contratti di locazione o noleggio ma non il trasporto di passeggeri o merci a titolo oneroso);
- b) Unità da diporto: ogni costruzione, di qualunque tipo e con qualunque mezzo di propulsione, destinata alla navigazione da diporto;
- c) Natante da diporto: ogni unità a remi/motore ovvero con lunghezza dello scafo pari o inferiore a 10 metri, misurata secondo la norma armonizzata UNI/EN/ISO 8666, con esclusione delle moto d'acqua e di tutte quelle unità che seppur inferiori ai 10 metri risultano comunque iscritte nei RR.II.D.;
- d) Imbarcazione da diporto: si intende ogni unità con scafo di lunghezza superiore a dieci metri (o inferiore ma comunque iscritta nei RR.II.D.) e fino a ventiquattro

metri, misurata secondo la norma armonizzata UNI/EN/ISO 8666 destinata alla navigazione da diporto;

- e) Nave da diporto: si intende ogni unità con scafo di lunghezza superiore a ventiquattro metri, misurata secondo le norme armonizzate EN/ISO/DIS 8666 per la misurazione dei natanti e delle imbarcazioni da diporto e destinata alla navigazione da diporto;
- f) Moto d'acqua: ogni unità da diporto con lunghezza dello scafo inferiore a 4 metri, che utilizza un motore di propulsione con pompa a getto d'acqua come fonte primaria di propulsione è destinata ad essere azionata da una o più persone sedute, in piedi o inginocchiate sullo scafo, anziché al suo interno e destinata alla navigazione da diporto;
- g) Piccoli natanti: i natanti di cui all'articolo 27, comma 3, lettera c) del Codice della nautica da diporto, ceduti in locazione (impropriamente definita "noleggio") da strutture balneari per utilizzo locale da parte di bagnanti: *jole*, pattini, sandolini, mosconi, pedalò, SUP (stand up paddle) tavole a vela (windsurf), tavole con aquilone (kitesurf) e similari, delle tavole sospinte dal moto ondoso (surf) e similari, dei natanti a vela con superficie velica non superiore a 4 metri quadrati, canoe, kayak e mezzi similari.
- h) Uso commerciale di unità da diporto: l'utilizzo, ai fini commerciali, di unità da diporto che sono oggetto di contratti di locazione o noleggio, ovvero che sono utilizzate dai centri di immersione e di addestramento subacqueo, come unità di appoggio, per i praticanti di immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo;
- i) Locazione: il contratto con il quale il locatore si obbliga verso corrispettivo a cedere il godimento di un natante da diporto ovvero di una moto d'acqua per un periodo di tempo determinato, anche giornaliero o orario o di frazione di ora, da trascorrere a scopo ricreativo e turistico in zone marine o acque interne, alle condizioni stabilite dal contratto;
- j) Noleggio: il contratto con cui il noleggiante, in corrispettivo del nolo pattuito, si obbliga a mettere a disposizione di uno o più noleggiatori, rispettivamente, il natante da diporto o parte di esso, munito di equipaggio, per un periodo di tempo determinato, anche giornaliero o orario o di frazione di ora, da trascorrere a scopo ricreativo e turistico in zone marine o acque interne, alle condizioni stabilite dal contratto;
- k) Operatore commerciale: impresa costituita sotto forma di società o di ditta individuale, centro di immersione subacquea, circolo o associazione o organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS), che esercita l'attività di locazione o noleggio;
- l) Appoggio alle immersioni subacquee: attività professionale dei centri di immersione subacquea e attività di escursionismo subacqueo sportivo o ricreativo dei circoli o associazioni o organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), svolte con l'impiego di natanti da diporto.

- m) Organizzazione didattica per le attività subacquee: per le attività subacquee, in campo turistico e ricreativo, si intende la federazione o l'impresa o l'associazione a diffusione nazionale o internazionale, italiana o straniera, che preveda, come oggetto sociale esclusivo o principale l'esercizio di attività di formazione e addestramento, dal livello di ingresso a quello di istruttore subacqueo. Tale organizzazione dovrà essere affiliata CMAS o RSTC, oppure aver ottenuto il certificato di conformità del proprio sistema didattico alle norme EN 14153 e 14413, oppure ISO 24801 e 24802. Per ottenere il riconoscimento dei propri brevetti, l'organizzazione didattica dovrà inviare all'Assessorato Regionale Turismo, Sport e Spettacolo, documentazione attestante l'affiliazione a CMAS o RSTC, oppure copia del certificato di conformità alle norme EN o ISO, rilasciato da un ente di controllo autorizzato (vedasi D.A. nr. 46 del 10 agosto 2011 emanata dell'Assessorato Turismo, Sport e Spettacolo della Regione Siciliana);
- n) Operatore di assistenza subacquea: operatore di un centro di immersione o di addestramento subacqueo, circolo o associazione o organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS) che svolge attività di supporto o escursionismo subacqueo sportivo o ricreativo;
- o) Istruttore subacqueo: soggetto, in possesso di apposito brevetto in corso di validità rilasciato da Federazioni/Imprese/Associazioni nazionali o internazionali generalmente riconosciute, che insegna le tecniche di immersione subacquea prevalentemente a scopo turistico e ricreativo, ed in possesso di abilitazione per il primo soccorso subacqueo;
- p) Centri di immersione e di addestramento subacqueo: si intendono quegli organismi gestiti da soggetti iscritti alla locale Camera di Commercio Industria Artigianato, oppure costituiti sotto forma di Associazioni non a fini di lucro, che dispongono di risorse di tipo logistico, organizzativo e strumentale atte ad offrire servizi specializzati per il turismo subacqueo, quali immersioni subacquee e visite guidate subacquee, con standard operativi che garantiscano la massima sicurezza dei clienti e degli operatori nonché il rispetto dell'ambiente (vedasi D.A. nr. 46 del 10 agosto 2011 emanata dell'Assessorato Turismo, Sport e Spettacolo della Regione Siciliana);
- q) Immersioni subacquee a scopo sportivo-ricreativo, comprendenti le seguenti attività:
- 1) Immersioni, con uso di apparecchi ausiliari di respirazione, finalizzate all'esplorazione dei fondali marini;
 - 2) Immersioni in apnea, anche su bassi fondali, finalizzate all'esplorazione dei fondali marini e delle specie animali e vegetali ivi dimoranti;
 - 3) Snorkeling: Attività consistente nel nuotare in superficie utilizzando maschera subacquea e boccaglio, eseguendo, occasionalmente, brevi immersioni in apnea per l'osservazione dei fondali, della flora e della fauna marina;
 - 4) Snorkeling individuale: Attività svolta da privati, individualmente o anche in gruppo, senza tuttavia l'assistenza di istruttori o guide;

- 5) Snorkeling guidato (in tale ipotesi c.d. *seawatching*): Attività professionali di snorkeling guidato svolte da guide o istruttori afferenti ai centri di immersione, anche con l'utilizzo di unità nautiche adibite allo scopo, finalizzate all'osservazione dell'ambiente marino in superficie;
- r) Guida subacquea: si intende il soggetto, in possesso del brevetto di livello equivalente al tre stelle CMAS o superiore, purché abilitante all'esercizio dell'attività di guida subacquea ed in corso di validità, rilasciato da un'Organizzazione didattica, che accompagna in itinerari subacquei di carattere turistico-ricreativo singoli o gruppi, rispettando limiti di profondità, standard e procedure della propria organizzazione didattica e di quelle che hanno certificato i vari subacquei, descrivendo prima dell'immersione, oltre i necessari parametri tecnici e le procedure di sicurezza, il percorso, le caratteristiche della biologia, della flora e della fauna marina e fornendo significative informazioni sulle corrispondenti zone emerse. Sono escluse dall'ambito di disciplina del presente Capo le attività didattiche;
- s) Brevetto subacqueo a fini turistico – ricreativi: attestato di addestramento rilasciato da un istruttore subacqueo, previo superamento del relativo corso teorico - pratico, ed emesso da un'organizzazione didattica per l'immersione subacquea a scopi turistici e ricreativi;
- t) Fornitore del servizio: Persona fisica o giuridica che, nella ragione sociale ovvero nello statuto, prevede l'offerta di servizi di snorkeling guidato (c.d. *seawatching*);
- u) Gruppo: Due o più persone che ricevono servizi da un fornitore, seguiti da istruttori subacquei e/o da guide subacquee;
- v) Mezzo nautico di appoggio: Ai sensi dell'articolo 2 del D.lgs. 18 luglio 2005, n. 171 unità da diporto impiegata da centri di immersione e di addestramento subacqueo per i praticanti di immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo, corredata ed equipaggiata dei mezzi di salvataggio individuali e collettivi, delle dotazioni di sicurezza e delle altre dotazioni supplementari prescritte dalla legislazione vigente (D.M. 29 luglio 2008, n. 146, artt. 90 e 91);
- w) Persona in grado di fornire assistenza: Persona non necessariamente munita di brevetto subacqueo o di altro tipo di abilitazione, purché dotata di conoscenze sufficienti per fronteggiare un'emergenza di primo soccorso e consentire eventualmente il successivo ricovero del malato in centri specializzati nel trattamento delle patologie subacquee;
- x) Brevetto: Un attestato di addestramento rilasciato da un istruttore subacqueo sotto la propria responsabilità, previo superamento del relativo corso teorico pratico, ed emesso da una organizzazione didattica per le attività subacquee;
- y) Passeggero: qualsiasi persona trasportata che non sia stata arruolata per far parte dell'equipaggio. I bambini di età inferiore ad un anno non sono conteggiati

nel numero dei passeggeri. Salvo espressa deroga di Legge, le unità da diporto non possono trasportare passeggeri a titolo oneroso, e l'autorizzazione per un uso commerciale ai fini di locazione o noleggio non comprende anche il trasporto a titolo oneroso di persone diverse dal noleggiatore e dai suoi eventuali ospiti.

3. **Per l'esercizio di attività che preveda l'impiego di unità/mezzi (natanti) oggetto del presente regolamento, è richiesta la produzione di una Comunicazione di inizio Attività (C.I.A.) presso la Capitaneria di porto di Roma** (vedasi il Capo III del presente regolamento).
4. Qualora l'esercizio delle attività di cui al presente regolamento venga svolto per conto terzi, l'esercente è tenuto a munirsi delle autorizzazioni/nulla-osta necessarie, anche ai fini demaniali marittimi e di eventuale titolo che legittimi l'ormeggio delle unità in prossimità dell'arenile.
5. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, si rinvia alle vigenti disposizioni normative in materia, nonché alle altre ordinanze emanate da questa Capitaneria di porto destinate a disciplinare specifici aspetti.

CAPO II

NORME GENERALI DI SICUREZZA PER LE UNITÀ DA DIPORTO

Articolo 2

Norme di sicurezza e divieti

1. All'interno dei porti ricadenti nel Circondario Marittimo di Roma, i comandanti/conducenti di navi, imbarcazioni e natanti da diporto sono tenuti a navigare con la massima prudenza nonché procedere ad una velocità ridotta al minimo indispensabile per la manovra ed il buon governo del mezzo nautico e comunque **non superiore a 3 (tre) nodi**.
2. Le unità da diporto in entrata ed in uscita mantengono la dritta rispetto alla mezzeria dell'imboccatura ed andatura alla minima velocità tenendo presente che la precedenza spetta alle unità in uscita.
3. In tutti i casi si applicano le norme per evitare gli abbordi in mare - COLREG.
4. È vietato l'utilizzo, per l'ormeggio, di boe e gavitelli per il posizionamento dei quali non sia stata rilasciata regolare autorizzazione/concessione.
5. Le unità da diporto ormeggiate nel porto canale di Fiumicino, nei porti turistici e negli approdi ricadenti nella giurisdizione del circondario marittimo di Roma sono soggette



a permanente custodia da parte di persone/membri dell'equipaggio, individuati dal comandante/proprietario dell'unità, o da dipendenti dei gestori delle aree in concessione in grado di fronteggiare qualsiasi emergenza e che si attengono alle prescrizioni del presente regolamento ed alle altre disposizioni dell'Autorità Marittima.

6. È vietato ostacolare l'accesso agli scivoli pubblici, occupando stabilmente o impedendo l'alaggio e varo delle unità.
7. Durante il transito all'interno dei corridoi di lancio, i conduttori delle unità in navigazione sono tenuti a mantenere, sia in fase di atterraggio che di partenza, rispetto al mezzo che precede, una distanza di sicurezza che garantisca l'arresto tempestivo, evitando collisioni.
8. In entrata/uscita dal porto o dalle foci dei fiumi, è vietato effettuare evoluzioni e/o intralciare il sicuro transito delle unità ed è necessario evitare, al contempo, spostamenti d'acqua e/o la formazione di onde che possano costituire pericolo per le altre unità all'ormeggio o in transito.
9. L'attività di locazione/noleggio di natanti da diporto per finalità ricreative e turistiche locali è disciplinata dal Capo III.
10. I comandanti/conduttori delle unità adibite, a qualsiasi titolo, al trasporto di persone che operano nell'ambito del circondario marittimo, per attività sportive-ricreative/commerciali (traffico passeggeri, uso conto proprio, unità utilizzate dai centri di immersione e addestramento subacqueo, snorkeling guidato, pescaturismo, ecc.) al momento dell'uscita dai porti/approdi ed al loro rientro, sono tenuti a contattare la Capitaneria di Porto di Roma a mezzo radio VHF (CH 16) o tramite telefono al n.06/65617326, per comunicare:
 - a) nome e/o numero di iscrizione unità;
 - b) numero delle persone a bordo, indicando il numero dei passeggeri ed il numero dei membri dell'equipaggio;
 - c) itinerario previsto
11. Ai conduttori delle unità da diporto è inoltre vietato, fatte salve espresse deroghe rilasciate di volta in volta dall'Autorità marittima:
 - a) sostare ed ormeggiare alla fonda nel raggio di 500 (cinquecento) metri dall'imboccatura dei porti e dalle foci dei fiumi;
 - b) ormeggiare ai segnalamenti marittimi (gavitelli, boe, mede, ecc.) o comunque, presso boe e gavitelli per i quali non sia stata rilasciata regolare autorizzazione/concessione;
 - c) ormeggiare presso le banchine prospicienti gli impianti fissi di erogazione di combustibile ubicati presso i porti/approdi di giurisdizione, se non per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle operazioni di rifornimento;
 - d) avvicinarsi e mantenersi:
 - i) a meno di 500 metri dalle navi militari, nazionali ed estere, nonché a meno di 200 metri dalle navi mercantili alla fonda;
 - ii) a meno di 100 metri dai segnali che indicano la presenza di subacquei;
 - iii) a meno di 0.75 miglia nautiche dalle piattaforme petrolifere R1 e R2 ubicate nella rada del porto di Fiumicino;
 - iv) a meno di 0.5 miglia nautiche dal centro della zona di rispetto del campo boe Terminal GPL di Ardea, avente coordinate geografiche Lat 41° 33',672 Nord, Long 012° 29',144 Est;
 - v) negli specchi acquei fino a 250 metri dalle spiagge durante la stagione

balneare.

12. All'interno dei porti del circondario e lungo le rotte di ingresso/uscita, fatte salve espresse deroghe rilasciate di volta in volta dall'Autorità marittima, è vietato effettuare:
 - a) attività di balneazione, pesca ed immersioni subacquee;
 - b) allenamenti sportivi di qualsiasi genere;
 - c) gare di nuoto, di canottaggio, veliche, motonautiche e sci nautico;
 - d) navigare con unità a remi.
13. Esclusivamente con i sottoelencati tipi di natanti:
✓ jole, pattini, sandolini, mosconi, pedalò, canoe, S.U.P. (Stand Up Paddle), piccole derive e simili, comunque privi di motore o appendici tali da imprimere al mezzo una velocità sostenuta
è ammessa la navigazione all'interno della fascia riservata alla balneazione a condizione che si faccia uso di regole di condotta prudentiale e vengano adottati accorgimenti atti ad evitare disturbo o mettere a rischio i bagnanti, nonché ad evitare collisioni con altre unità scafi: natanti tipo.
14. I trasferimenti di unità a vela verso la zona di allenamento, ovvero fuori dai porti/approdi del circondario, è prescritto che avvengano in convoglio, a vela abbassata ed a rimorchio di un'unità a motore.
15. Sulla battigia e lungo gli arenili, è vietato:
 - a) tenere in deposito carburanti di qualsiasi tipo, entro qualunque contenitore, ovvero effettuare rifornimenti dei mezzi nautici;
 - b) eseguire sui natanti lavori di manutenzione e/o lavaggio con detersivi od altri prodotti inquinanti.

Articolo 3

Limiti e divieti di navigazione

1. Durante la stagione balneare, la navigazione delle unità da diporto nell'ambito del circondario marittimo è soggetta ai seguenti limiti:
 - a) nella fascia di mare compresa tra il limite delle acque riservate ai bagnanti ed i 500 metri dalla costa, la navigazione è prescritta si svolga a velocità non superiore a 10 nodi e, comunque, con scafi in dislocaimento;
 - b) nelle zone riservate alla balneazione, l'atterraggio e la partenza dalla spiaggia delle unità da diporto a motore, a vela, a vela con motore ausiliario, delle tavole a vela; delle moto d'acqua, nonché delle unità da traino di galleggianti e di piccoli gommoni, è ammessa esclusivamente all'interno di appositi corridoi di lancio.
2. Fatte salve espresse deroghe rilasciate, di volta in volta, dall'Autorità marittima, **è vietato navigare** con jole, pattini, sandolini, mosconi, pedalò, tavole a vela (windsurf), tavole con aquilone (kitesurf), SUP e simili, tavole sospinte dal moto ondoso (surf) e simili, natanti a vela con superficie velica non superiore a 4 metri quadrati, nonché acquascooter, moto d'acqua e/o mezzi simili:

- a) all'interno dei porti e ad una distanza inferiore a 500 metri dalle imboccature e lungo le rotte di accesso ai medesimi se non per raggiungere/lasciare il posto di ormeggio e/o gli impianti di distribuzione carburante;
- b) in ore notturne, dal tramonto all'alba ed in condizioni meteo marine e di visibilità sfavorevoli;
- c) a distanze superiori ad un 1 miglio dalla costa (o dalle unità madre) per le moto d'acqua e 500 (cinquecento) metri dalla costa per le restanti tipologie di unità e per le restanti tipologie di unità;
- d) nelle zone destinate all'ancoraggio delle navi;
- e) a meno di 100 metri dai galleggianti o unità che segnalano la presenza di subacquei in immersione;
- f) a meno di 100 metri dalla foce dei fiumi;
- g) ad una distanza inferiore a 200 metri dagli impianti fissi da pesca, dalle reti da posta e dagli impianti di acquacoltura.

Articolo 4

Dotazioni di sicurezza e regole di buona perizia

1. Fermo restando l'osservanza degli obblighi di tenuta a bordo delle dotazioni di sicurezza previste dal regolamento di attuazione al Codice della Nautica da Diporto (allegato V al D.M. 29 luglio 2008, n.146 e ss. mm. ed ii.), è responsabilità del comandante/conduuttore dell'unità dotarsi di ulteriori mezzi e/o attrezzature di sicurezza che siano necessarie in relazione alle condizioni meteo-marine in atto o previste per la navigazione che si intende intraprendere (articolo 48 D.M. 146/2008).
2. Nei limiti del numero massimo di persone a bordo, determinato secondo la pertinente normativa, il conduuttore/comandante dell'unità è tenuto a verificare che l'unità non presenti uno sbandamento eccessivo, con gli occupanti seduti sulla stessa fiancata e mantenendo un bordo libero di almeno 20 centimetri.
3. Il conduuttore/comandante dell'unità, prima della partenza, è tenuto ad effettuare i controlli dettati da regole di prudenza e perizia marinaresca sulle condizioni generali del mezzo, dell'apparato motore e dell'impianto elettrico, con l'obbligo di mantenere a bordo il quantitativo di carburante sufficiente ad effettuare in sicurezza la navigazione pianificata, includendo un quantitativo aggiuntivo prudenziale.
4. Sulle tavole a vela (windsurf) è previsto prenda posto solo una persona.

CAPO III

DISCIPLINA DELL'UTILIZZAZIONE DI NATANTI DA DIPORTO AI FINI DI LOCAZIONE O DI NOLEGGIO PER FINALITÀ RICREATIVE O PER USI TURISTICI DI CARATTERE LOCALE, NONCHÉ IN APPOGGIO ALLE IMMERSIONI SUBACQUEE A SCOPO SPORTIVO O RICREATIVO



Articolo 5

Comunicazione di inizio attività di locazione e noleggio.

1. Ferme restando le disposizioni speciali in vigore per l'esercizio di attività di noleggio/locazione nell'ambito di Aree Marine Protette,
 - ✓ gli operatori commerciali, aventi stabile organizzazione nel territorio dell'Unione europea, o i titolari di ditte unipersonali con partita IVA;
 - ✓ le associazioni senza fine di lucro che organizzano uscite didattiche e/o promozionali per le finalità statutarie;che intendano effettuare attività di locazione o noleggio di natanti da diporto o di moto d'acqua nel circondario marittimo di Roma, sono tenuti a presentare alla Capitaneria di porto di Roma apposita **comunicazione di inizio attività – C.I.A.** (completa dei previsti allegati e sottoscritta dal titolare e/o rappresentante legale dell'impresa) su modulo conforme all'allegato 1.
2. L'attività di cui al comma 1 si intende autorizzata dalla data certa di presentazione della comunicazione di inizio attività corredata della documentazione prevista in allegato.
3. La C.I.A.
 - se inviata telematicamente, mediante posta elettronica certificata (PEC cp-romafiumicino@pec.mit.gov.it), si considera presentata alla data di ricezione da parte dell'Autorità marittima;
 - in copia, debitamente vistata dall'Autorità marittima o con annessa l'attestazione di avvenuta registrazione della PEC, è conservata presso la sede dell'impresa ed in copia a bordo di ogni mezzo, unitamente agli altri documenti previsti.
4. Il titolare dell'attività è tenuto a comunicare, entro 15 giorni dal verificarsi dell'evento:
 - ogni variante all'elenco delle unità indicate nella C.I.A.;
 - la cessazione dell'attività o ad altro fatto comunque modificativo o impeditivo dell'esercizio dell'attività citando numero di protocollo e data di presentazione della comunicazione di inizio attività originaria.
5. L'Autorità marittima ha facoltà di richiedere, entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, eventuale ulteriore documentazione integrativa rispetto alle informazioni contenute nella stessa.
6. Entro il termine di cui al comma 4, l'Autorità marittima si riserva di vietare l'esercizio dell'attività o modificare i termini della disciplina, anche limitando il numero di persone trasportabili.
7. In caso di accertate irregolarità, omissioni o violazioni nell'esercizio dell'attività di cui al presente regolamento ovvero per perdita dei requisiti prescritti, l'Autorità marittima, oltre ad accertare eventuali violazioni alla disciplina di riferimento, adotta con le garanzie di partecipazione/contraddittorio, un provvedimento motivato di diffida all'ulteriore esercizio dell'attività.
8. Qualora i natanti siano impiegati in ore notturne, è obbligatorio, oltre a tutte le dotazioni di sicurezza previste dalla normativa vigente, l'uso delle cinture di salvataggio dotate di luce ad accensione automatica, per ciascuna delle persone trasportate.

Articolo 6

Obblighi e divieti di carattere generali

1. I natanti da diporto oggetto di locazione/noleggio
 - non possono essere impiegati per il trasporto di passeggeri a titolo oneroso;
 - possono essere utilizzati **esclusivamente** per le attività commerciali cui sono destinati, come disposto dall'articolo 2, comma 4, del Decreto Legislativo nr. 171/2005 e ss. mm. ed ii.;
 - non possono operare al di fuori del Circondario Marittimo di Roma;
 - devono essere comandati e/o condotti da personale in possesso della patente nautica.
2. I natanti e le moto d'acqua da utilizzare per l'attività di locazione e noleggio devono essere preventivamente marcati con **apposita targhetta identificativa**, conforme al modello in allegato 3, avente le seguenti caratteristiche:
 - a) forma rettangolare e dimensioni non inferiori a cm 14 (quattordici) x 7 (sette);
 - b) realizzata in metallo antiossidante o comunque in materiale resistente agli urti, alla corrosione ed agli agenti meteomarinari (in caso di deterioramento o scarsa leggibilità deve essere immediatamente sostituita);
 - c) posizionata all'interno del natante, in luogo ben visibile sia dalle persone imbarcate che da eventuali agenti incaricati dei controlli di polizia marittima;
 - d) fissata solidamente allo scafo, in modo che la stessa non possa essere facilmente asportata o danneggiata;
 - e) riportante in caratteri chiaramente leggibili ad occhio nudo a una distanza di almeno 50 metri e adeguatamente proporzionati:
 - la denominazione identificativa del soggetto esercitante l'attività commerciale in questione, come specificata nella C.I.A., di altezza comunque non inferiore a cm 0,4;
 - il numero identificativo di tre cifre assegnato al natante/moto d'acqua nell'elenco di cui alla C.I.A., seguito dalla lettera "L", "N" o "LN" a seconda che si tratti di natante destinato alla sola locazione (L), al solo noleggio (N) o ad entrambe le attività (LN). Il numero e le lettere dovranno essere di dimensioni superiori alle altre scritte e comunque di altezza non inferiore a cm 1,5;
 - il numero massimo delle persone che possono essere trasportate (ovverosia imbarcate), incluso l'equipaggio, riportato in cifre ben marcate, di dimensioni tali da spiccare rispetto alle altre scritte e comunque di altezza non inferiore a cm 1,0, per i natanti con marcatura CE od omologati, detto numero corrisponde a quello riportato nella "targhetta del costruttore"; per gli altri natanti è conforme al dettato dell'articolo 60 del DM 29 luglio 2008, nr. 146. Tale numero deve essere
 - la dicitura "Circondario Marittimo di Roma", indicante l'ambito spaziale in cui l'unità è autorizzata ad operare, secondo quanto previsto al precedente comma 3.
3. Il conduttore, prima di iniziare la navigazione, verifica le condizioni generali di sicurezza, ed in particolare che:



- a) le condizioni metereologiche siano assicurate favorevoli in relazione alle caratteristiche dell'unità navale e per l'intera durata della navigazione che si intende effettuare;
 - b) i mezzi di salvataggio, le dotazioni e i segnali di soccorso siano idonei ed efficienti, ove previsti;
 - c) la quantità di carburante, per le unità a motore, sia sufficiente per la navigazione che si intende effettuare, considerando una riserva per eventuali imprevisti;
 - d) i documenti di bordo siano in corso di validità, compresa l'eventuale copertura assicurativa, ove previsti;
 - e) siano prontamente accessibili i recapiti per l'emergenza ed il soccorso in mare.
 - f) prima della partenza, siano state verificate:
 - per le unità a motore, il consumo orario riportato sul certificato d'uso del motore o nella dichiarazione di potenza;
 - l'assenza di acqua in sentina.
4. I natanti da diporto e le moto d'acqua utilizzati per le attività di locazione o noleggio sono contrassegnati in modo ben visibile con il nominativo dell'operatore commerciale seguito dal numero progressivo distintivo di ciascun mezzo.
5. Gli addetti delle strutture a terra (concessionari di pontili, servizi tecnico-nautici, circoli, parenti, ecc.) è opportuno siano informati della navigazione che si intende effettuare, il giorno e l'orario di ritorno o di arrivo ad altra destinazione.
6. Ad eccezione dei contratti stipulati per l'utilizzo dei piccoli natanti di cui all'articolo 8, il contratto per le attività di locazione o noleggio è redatto per iscritto e deve essere conservato a bordo in originale o copia conforme. In alternativa, l'accordo tra le parti può essere comprovato dal documento fiscale attestante il pagamento del corrispettivo effettuato prima di intraprendere la navigazione. In ogni caso, il titolo contrattuale o il documento fiscale reca:
- a) la tipologia della prestazione;
 - b) il numero progressivo dell'unità locata o noleggiata;
 - c) l'indicazione del numero massimo di persone imbarcabili sull'unità in locazione o di quelle da imbarcare sull'unità a noleggio;
 - d) i dati anagrafici, il domicilio e un recapito telefonico del locatore o del noleggiante nonché del locatario o del noleggiatore;
 - e) in caso di locazione, gli estremi della patente nautica, qualora richiesta per la conduzione del mezzo nautico.
7. Le unità locate non possono essere cedute in sublocazione né impiegati per la pratica dello sci nautico, il paracadutismo ascensionale, o altra attività che comporti il traino di galleggianti, ovvero in appoggio a dispositivi tipo Jet-Flyer o Flyboard, per i quali è consentito il solo istituto del noleggio.

Articolo 7

Locazione di natanti

1. Nel caso di locazione, il natante è consegnato in godimento autonomo del conduttore il quale esercita con esso la navigazione e ne assume la responsabilità. Il natante è condotto con la patente nautica, se prescritta, e può imbarcare il numero dei passeggeri indicati nella dichiarazione di conformità per le unità munite di marcatura CE ovvero nel certificato di omologazione per le unità non munite di marcatura CE.



2. Per la locazione delle moto d'acqua, ovvero di unità con motore di potenza superiore a 30 KW (40,8 CV), il locatore deve accertarsi che il conduttore sia in possesso di patente nautica.
3. È obbligo del locatore consegnare il natante
 - in perfetta efficienza, in buone condizioni d'uso e manutenzione;
 - dotato dei mezzi di salvataggio e delle dotazioni di sicurezza previsti nell'allegato V del decreto ministeriale 29/07/2008, n. 146 (Regolamento di attuazione del codice della nautica) e successive modifiche;
 - munito dei pertinenti documenti di bordo, nonché coperto da assicurazione per responsabilità civile a favore dei terzi e delle persone trasportate (ivi compreso il conduttore) per gli infortuni ed i danni comunque subiti e derivanti dall'attività esercitata.
4. Prima di effettuare la consegna dell'unità in locazione, il locatore:
 - a) ferme restando le disposizioni del Codice Civile inerenti alla capacità di agire, deve accertarsi che il conduttore del natante ceduto in locazione abbia compiuto almeno il 16° (sedicesimo) anno di età, sia sotto il controllo di un adulto ed in possesso del titolo abilitativo previsto;
 - b) informa il locatario in merito alle sottonotate circostanze/vincoli:
 - disposizioni che regolamentano il settore d'interesse contenute nel presente Regolamento, nell'Ordinanza di Sicurezza Balneare vigente e negli altri provvedimenti d'interesse emanati dall'Autorità Marittima locale e da altri enti competenti, nonché il corretto uso delle dotazioni di sicurezza esistenti a bordo.
 - possesso della patente nautica almeno di categoria A per la navigazione oltre le sei miglia dalla costa, se l'unità è abilitata, nel caso, ne richiede l'esibizione;
 - il limite di distanza dalla costa previsto per la navigazione delle moto d'acqua (massimo un miglio) e gli altri limiti di impiego, temporali e spaziali previsti;
 - eventuali ulteriori prescrizioni, avvisi di pericolosità e/o interdizioni in vigore e particolari prescrizioni dell'Autorità marittima relativa all'area;
 - distanza di navigazione dalla costa cui il natante è abilitato;
 - modalità di funzionamento del motore, il corretto uso delle dotazioni di sicurezza di bordo e del sistema di ancoraggio e
5. Se il locatario non è in possesso di patente nautica, perché non prevista per quel tipo di unità, il locatore gli illustra e consegna le istruzioni indicate nell'allegato 2.
6. Il locatore tiene approntata un'idonea unità di salvataggio dotata di salvagente anulare munito di sagola di lunghezza di almeno 12 metri e cavo di rimorchio destinata esclusivamente per interventi di emergenza, da utilizzare per il rientro dei natanti locati in caso di pericolo o di peggioramento delle condizioni meteomarine.
7. L'unità di salvataggio non è necessaria per la locazione dei natanti da spiaggia qualora il locatore operi nell'ambito di uno stabilimento balneare che sia già munito di unità per soccorso.

8. In relazione al peggioramento delle condizioni meteomarine ovvero in caso di insorgenza di altre situazioni di pericolo o rischio per la navigazione in sicurezza, il locatore sospende l'attività e si adopera per il rientro delle unità già in mare;
9. Il locatore assicura la disponibilità di un numero di cinture di salvataggio (per adulti e bambini) e di salvagenti anulari con cime, in numero sufficienti a coprire il fabbisogno dei natanti disponibili, per il numero massimo di persone trasportabili, anche prevedendo l'impiego simultaneo di tutte le unità;
10. Il locatario è tenuto a utilizzare l'unità con prudenza, diligenza ed evitando comportamenti che possano costituire pericolo, arrecare danni a terzi, all'ecosistema marino o provocare emissioni o disturbo ad altri utenti del mare e del litorale.

Articolo 8

Locazione di piccoli natanti da spiaggia

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 5, comma 2, il locatore di natanti da spiaggia, natanti a remi quali jole, pattini, sandolini, mosconi, pedalò, derive a vela e similari con superficie velica non superiore a 4 metri quadri, SUP (stand up paddle) e moto d'acqua, benché l'attività non sia soggetta alle disposizioni di cui all'articolo 6 comma 5, si attiene alle seguenti prescrizioni:
 - a) è tenuto ad avvalersi di un collaboratore munito di brevetto di salvamento, qualora non ne sia egli stesso in possesso;
 - b) assicura la disponibilità di un'unità attrezzata per prestare immediata assistenza ai natanti locati;
 - c) è obbligato ad annotare su apposito registro data ed ora della locazione; numero identificativo del natante; cognome, nome, data di nascita e codice fiscale del locatario, tipologia ed estremi del documento di identità, recapito telefonico dello stesso e durata pattuita della locazione.
2. La durata massima della locazione è soggetta ad un termine giornaliero compreso tra un'ora dopo l'alba ed un'ora prima del tramonto ed esclusivamente con condizioni meteomarine favorevoli.
3. È responsabilità del locatore segnalare tempestivamente il peggioramento delle condizioni meteomarine o l'insorgere di altre situazioni di pericolo, sospendendo le medesime attività.
4. La capacità di carico dell'unità locata è valutata dal locatore in rapporto ai requisiti di stabilità del mezzo ed alle condizioni d'uso. Salvo quanto previsto dal certificato di omologazione per i natanti prodotti in serie, per i natanti non omologati il numero delle persone trasportabili è determinato in base a quanto stabilito dall'art. 60 del Decreto 29 luglio 2008, n. 146.
5. Il locatore si accerta che il conduttore del natante abbia l'età prevista dall'art. 39 del Codice della Nautica da Diporto, verificando il che il conduttore abbia compiuto almeno il 14° anno di età, fatta salva la disciplina FIV per l'utilizzo di derive a vela nell'ambito delle attività che fanno capo ai centri sportivi/circoli velici.
6. La locazione di natanti a remi e a pedali è vietata se le condizioni meteo registrano vento superiore a "moderato" (Forza 4 della scala Beaufort - a 11÷16 nodi di vento).

Articolo 9

Locazione delle moto d'acqua/acquascooter

1. Il locatore di moto d'acqua/acquascooter
 - a. è responsabile dell'efficienza e della sicurezza dei mezzi utilizzati ed è tenuto ad informare i locatari delle norme previste dalle vigenti Ordinanze;
 - b. si accerta che il locatario o il conducente abbia compiuto 18 anni di età e sia in possesso di patente nautica in corso di validità;
 - c. informa il locatario del numero massimo delle persone trasportabili, delle dotazioni di sicurezza obbligatorie e il loro utilizzo, nonché delle misure prudenziali e delle iniziative da adottare in caso di emergenza;
 - d. si assicura che il mezzo sia dotato di dispositivo di arresto motore in caso di caduta del conduttore e ne illustra il funzionamento al locatario.

Articolo 10

Obblighi e divieti specifici per l'attività di locazione

1. Il locatore di natanti da diporto e/o moto d'acqua, oltre agli obblighi di carattere generale di cui al precedente articolo 6, ottempera alle seguenti prescrizioni aggiuntive:
 - a) espone in posizione ben visibile i prezzi applicati e le relative condizioni generali ed un'apposita tabella informativa che riporti almeno le seguenti informazioni:
 - la dicitura: "Circondario Marittimo di Roma - Ordinanza nr. __/20__" (riportando il numero della presente ordinanza);
 - la denominazione identificativa, corrispondente a quella riportata sui natanti da locare ai sensi del precedente articolo 6, comma 7;
 - la dicitura: "LOCAZIONE NATANTI DA DIPORTO";
 - la dicitura "per informazioni rivolgersi: (specificare indirizzo e/o recapito telefonico)";
 - b) consegna al locatario (conduttore):
 - copia dell'articolo 54 del D.M. n.146/2008, unitamente al prospetto dei mezzi e dotazioni di salvataggio di cui all'allegato "V" dello stesso Decreto,
 - copia delle principali disposizioni inclusa l'ordinanza balneare vigente, le ordinanze ritenute di preminente importanza ai fini di una sicura navigazione ed avvisi a carattere locale,
 - copia dei provvedimenti di disciplina della navigazione da diporto per la navigazione in aree marine protette;
 - un opuscolo informativo in cui siano riportate le seguenti informazioni:
 - numero blu 1530 per le emergenze in mare; numeri di telefono del locatore e della locale Autorità Marittima;
 - i prezzi applicabili e le relative condizioni;
 - un avviso che rechi la seguente dicitura: *"l'unità è consegnata pienamente efficiente ed in buono stato di navigabilità, completa di tutta la documentazione, delle certificazioni di sicurezza e delle dotazioni previste dalla normativa vigente per la navigazione da diporto entro _____ miglia dalla costa"*.
2. Il locatario/conducente dell'unità:
 - resta responsabile del comando e della condotta della navigazione e ne

assume la responsabilità ed i rischi.

- non può trasportare terzi a titolo oneroso;
- prima della partenza, è tenuto a verificare personalmente le condizioni dell'unità e a richiedere al locatore informazioni sulla normativa di carattere locale, comprese le ordinanze vigenti nelle zone di mare in cui intende navigare e/o ancorare/sostare, e sull'esistenza di eventuali pericoli e divieti non segnalati;
- se non assume la conduzione dell'unità, verifica che la persona designata come conduttore (tra gli ospiti di bordo o altra persona all'uopo arruolata e non alle dipendenze del locatore) sia in possesso dei requisiti e dell'eventuale abilitazione richiesta per la navigazione da intraprendere.

Articolo 11

Noleggio di natanti

1. In caso di noleggio, il noleggiatore usufruisce della presenza di un conduttore che opera per conto del noleggiante.
2. L'unità resta pertanto nella disponibilità dell'operatore commerciale che provvede ad esercitare la navigazione nei modi e con i titoli abilitativi previsti dalla vigente normativa ed in possesso almeno di patente nautica di categoria A o titolo equipollente nonché di certificato limitato di operatore RTF per l'utilizzo del VHF obbligatorio a bordo.
3. Il noleggiante è tenuto a mantenere l'unità in perfetta efficienza, completa di tutti i mezzi di salvataggio e delle dotazioni di sicurezza previsti per le unità destinate al noleggio ai sensi del D.M. 29 luglio 2008, n. 146.

Articolo 12

Obblighi e divieti specifici per l'attività di noleggio

1. Il noleggiatore, oltre agli obblighi di carattere generale di cui al precedente articolo 6, ottempera ai sottoelencati adempimenti:
 - a) tenere esposti sia nel luogo in cui avviene la stipula dei contratti di noleggio che in quello ove stazionano le unità, una tabella informativa recante le sottoelencate informazioni:
 - i prezzi applicati e le relative condizioni generali,
 - la dicitura: "Circondario Marittimo di Roma - Ordinanza nr. ____/20__" (riportando il numero della presente ordinanza);
 - la denominazione identificativa, corrispondente a quella riportata sui natanti ai sensi del precedente articolo 6, comma 7;
 - la dicitura: "NOLEGGIO NATANTI DA DIPORTO";
 - la dicitura "per informazioni rivolgersi a: (specificare indirizzo e/o recapito telefonico)";
 - b) rispettare le disposizioni vigenti in materia di contratti di lavoro per quanto riguarda l'imbarco del comandante e dell'eventuale equipaggio;
 - c) consegnare l'unità al noleggiatore convenientemente armata ed equipaggiata, in conformità a quanto stabilito dalla normativa vigente per la navigazione da intraprendere ed in particolare, per quanto riguarda le dotazioni e certificazioni di sicurezza, alle disposizioni di cui agli articoli 78 e seguenti del D.M. 29 luglio 2008, n.

146.

- d) consegnare al noleggiatore copia dell'articolo 54 del DM 146/2008, unitamente al prospetto dei mezzi e dotazioni di salvataggio di cui all'allegato "V" dello stesso Decreto, copia delle principali disposizioni, Ordinanza di Sicurezza Balneare vigente, ordinanze ritenute di preminente importanza ai fini di una sicura navigazione ed avvisi a carattere locale. Per la navigazione in aree marine protette o simili, deve essere fornita copia della relativa regolamentazione;
- e) consegnare al noleggiatore un foglio informativo in cui siano riportate almeno le seguenti informazioni:
- Numero Blu per le emergenze in mare 1530; numeri di telefono del noleggiante e della locale Autorità marittima;
 - i prezzi applicabili e le relative condizioni;
 - le generalità del comandante dell'unità e gli estremi del titolo abilitativo;
 - l'avvertimento che: *"l'unità è consegnata al noleggiatore pienamente efficiente, convenientemente armata ed equipaggiata, in buono stato di navigabilità, nonché completa di tutta la documentazione, delle certificazioni e delle dotazioni previste dalla normativa vigente per la navigazione da intraprendere, con particolare riguardo a quanto prescritto dagli artt. 78 e ss. del D.M. 29 luglio 2008, n. 146. Il comandante è in possesso delle abilitazioni prescritte in corso di validità, conosce l'unità e le sue dotazioni, ed è in possesso di adeguata esperienza per la navigazione da intraprendere. Egli esercita i poteri conferitigli dal Codice della Navigazione quale "capo della spedizione" e, unitamente all'eventuale equipaggio, resta alle dipendenze del noleggiante. Il noleggiatore ha comunque il diritto di fornire al comandante, nei limiti stabiliti dal contratto scritto, tutte le istruzioni per il viaggio o i viaggi da intraprendere".*
2. **I natanti noleggiati non possono comunque navigare oltre 12 (dodici) miglia dalla costa ed il numero massimo dei passeggeri, non potrà eccedere quello riportato nel Certificato di omologazione del natante e non dovrà essere superiore a 12 (dodici).**
3. Il numero minimo dei componenti dell'equipaggio, è definito secondo le stesse disposizioni previste per le imbarcazioni da diporto adibite al noleggio, ma non sono obbligatori ulteriori membri di equipaggio oltre al comandante.
4. Il comandante, prima della partenza dell'unità, in un briefing dedicato, fornisce puntuali indicazioni alle persone trasportate su modalità di utilizzo delle dotazioni di sicurezza e le misure/precauzioni da adottare in caso di emergenza.

Articolo 13

Unità appoggio alle immersioni subacquee - comunicazione inizio attività - registro delle uscite - provvedimenti dell'A.M. in caso di irregolarità

1. I centri di immersione, circoli, associazioni e ONLUS che intendono utilizzare natanti in attività di appoggio alle immersioni subacquee, presentano all'Autorità marittima, comunicazione di inizio attività resa ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, su modulo conforme all'allegato 1 con i relativi allegati.
2. Il centro di immersione affida ai propri istruttori/operatori di assistenza subacquea la tenuta di un registro conforme al modello di cui all'allegato 4, vidimato dall'Autorità marittima, sul quale riportano, per ogni uscita in mare:



- a) gli estremi identificativi del natante utilizzato;
 - b) il nominativo del conduttore munito di patente nautica, dell'istruttore e del soggetto abilitato al primo soccorso subacqueo e i loro recapiti telefonici;
 - c) il piano di immersione con indicazione di data, ora e luogo dell'immersione;
 - d) il numero dei partecipanti alle immersioni.
3. Il centro di immersione comunica all'Autorità marittima la variazione delle unità navali indicate nella Comunicazione di Inizio Attività, entro sette giorni dal verificarsi dell'evento, allegando la documentazione tecnica della nuova unità.
 4. L'Autorità marittima adotta, con le garanzie di partecipazione al procedimento, un provvedimento motivato di diffida, sospensione o interdizione dall'esercizio dell'attività, proporzionale alla gravità della violazione accertata, in caso di accertate irregolarità, omissioni o violazioni nell'esercizio dell'attività alle regole di cui al presente provvedimento o in caso di perdita dei requisiti prescritti.
 5. Il procedimento di cui al comma 4 segue le regole generali dei procedimenti di sospensione o revoca di autorizzazioni ed è preceduto da un atto motivato di avvio del procedimento con termine per controdedurre

Articolo 14

Attività con natanti di appoggio alle immersioni subacquee

1. La conduzione dei natanti da diporto impiegati come unità di appoggio per le immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo è affidata a maggiorenni in possesso della patente nautica di categoria A o superiore.
7. A bordo del natante è prescritto sia sempre presente:
 - un operatore per assistenza subacquea/accompagnatore o istruttore munito di brevetto rilasciato da una delle federazioni o associazioni nazionali e internazionali riconosciute, che opera entro i limiti del proprio brevetto, con il numero massimo di subacquei prescritto dalle norme e procedure didattiche vigenti e secondo i limiti di profondità stabiliti dal brevetto;
 - una persona abilitata al primo soccorso subacqueo.
8. Il centro di immersione è tenuto a mantenere le attrezzature subacquee in perfetta efficienza e con certificazioni di collaudo e revisioni periodiche previste dalle norme tecniche di settore vigenti.
9. I subacquei in immersione si segnalano in conformità a quanto previsto dall'articolo 91 del D.M. 146/2008.
10. Il centro d'immersione che, ai fini commerciali di cui al punto c) dell'art.2 del Decreto Legislativo 171/2005, utilizza natanti come unità di appoggio per le immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo, oltre agli obblighi di carattere generale di cui al precedente articolo 6, è tenuto a :
 - a) tenere esposti e ben visibili al pubblico i prezzi applicati e le relative condizioni contrattuali nonché un'apposita tabella informativa che riporti le seguenti informazioni ed iscrizioni:
 - "Circondario Marittimo di Roma - Ordinanza nr.____/20__ (riportando il numero della presente ordinanza);
 - la denominazione identificativa, corrispondente a quella riportata sui natanti ai sensi del precedente articolo 6, comma 7;

- "CENTRO DI IMMERSIONE ED ADDESTRAMENTO SUBACQUEO";
 - "per informazioni rivolgersi: (specificare indirizzo e/o recapito telefonico)";
- b) provvedere affinché il natante utilizzato sia armato ed equipaggiato per la navigazione da intraprendere, in conformità alla normativa vigente, e munito delle dotazioni di sicurezza di cui all'articolo 90 del D.M. 29 luglio 2008, nr. 146 e ss. mm. ed ii., fermo restando quanto previsto dall'articolo 60, comma 3, dello stesso Decreto ai fini della determinazione del numero massimo di persone trasportabili qualora si trasportino anche attrezzature subacquee.
11. Le unità da diporto utilizzati per appoggio immersioni sono in possesso del certificato di sicurezza previsto dall'articolo 50 del D.M. 29 luglio 2008, n.146, per le imbarcazioni.

CAPO IV

SCUOLE DI VELA - SCUOLE DI TAVOLA A VELA

Articolo 15

Definizioni

1. Ai fini del presente Capo si intende
 - "Scuola di vela": un ente/associazione che abbia come scopo l'istruzione alla condotta di natanti da diporto a vela con deriva mobile;
 - "Scuola di tavola a vela": un ente/associazione che abbia come scopo l'istruzione ai fini della condotta di tavole a vela "windsurf", "kitesurf" e similari.

Articolo 16

Prescrizioni e divieti

1. Per l'esercizio delle proprie attività d'istituto, le scuole di cui all'art.15 sono tenute a:
 - a) munirsi delle autorizzazioni, licenze, nulla-osta, ecc. previsti dalle norme vigenti e di assicurazione per la responsabilità civile, anche a favore degli allievi e degli istruttori responsabili dell'attività di addestramento.
 - b) affiliarsi alle rispettive federazioni nazionali, se società/circoli sportivi/associazioni che prevedano l'istruzione agli sport velici nella loro ragione sociale ovvero nei loro statuti.
2. L'uso dei natanti delle scuole di vela è disciplinato, oltre che dalle prescrizioni di cui al "CAPO II" del presente Regolamento, anche dalle vigenti norme che regolano la navigazione da diporto.
3. Le attività di istruzione in mare sono soggette alle seguenti prescrizioni:
 - a) svolgersi in ore diurne e con condizioni meteo marine assicurate/favorevoli;

- b) avvalersi di un mezzo di supporto ad idrogetto o a motore con elica schermata/intubata, che permane a distanza di sicurezza, pronta a prestare assistenza in caso di necessità.
- c) svolgersi a cura di un numero adeguato di istruttori, proporzionale al numero di allievi/unità in mare, muniti di relativa abilitazione all'esercizio di tale attività;
- d) tutti gli allievi a bordo dei natanti a vela indossano una cintura di salvataggio munita di fischietto.

CAPO V

DISCIPLINA DELL'IMPIEGO DELLE TAVOLE CON AQUILONE (TIPO KITESURF, KITE FOIL, WING FOIL, WINDSURF, WINDWINGS, E SIMILARI)

Articolo 17

Impiego delle tavole con aquilone

1. L'uso delle tavole con aquilone quali kitesurf, kite foil, wing foil, windsurf, windwings e similari, è riservato ad utenti maggiorenni. L'utilizzo da parte di minori è subordinato ad espressa autorizzazione dell'esercente la potestà genitoriale che assume la responsabilità dell'incolumità del minore e dei terzi.
2. Prima dell'uscita, chi fa uso delle tavole di cui al comma 1, si attiene alle seguenti prescrizioni:
 - a) assicurarsi della presenza di un sistema di sicurezza per lo sgancio rapido dell'imbragatura e di un dispositivo di taglio delle cime in caso di emergenza;
 - b) indossare un casco protettivo ed un dispositivo individuale di salvataggio (cintura di salvataggio, trapezio galleggiante e/o muta galleggiante);
 - c) agganciare la cima di vincolo o sicurezza tra la tavola ed il conduttore;
 - d) collegare il sistema di cime (linee) solo quando si è prossimi al decollo, scollegandolo all'atto dell'atterraggio.
3. Nell'uso della tavola di cui al comma 1, è vietato
 - a) lasciarla incustodita e senza avere scollegato almeno un lato dell'ala e riavvolto completamente i cavi sulla barra di controllo;
 - b) non dotarla di dispositivo di sicurezza che consenta l'apertura dell'ala ed il conseguente "sventamento" della medesima mantenendola, comunque, vincolata alla persona.
4. Per il kitesurf con barra di controllo a due linee, il dispositivo di sicurezza può essere costituito da dispositivo di sgancio rapido, tipo sci nautico, su una delle due linee, e sull'altra linea, da una ritenuta di sicurezza (vincolata alla persona) di lunghezza tale da consentire lo sventamento dell'ala.
5. Per il kitesurf con barra di controllo a quattro linee il dispositivo di sicurezza può essere costituito da sgancio rapido tipo sci nautico sul de-power (ritenuta di sicurezza vincolata alla persona di lunghezza tale da consentire lo sventamento dell'ala).

Articolo 18

Limiti e divieti di navigazione - corridoi di lancio

1. Fermo restando quanto già previsto al Capo II del presente Regolamento, l'utilizzo delle tavole di cui all'articolo 17, è vietato senza aver sottovento uno spazio libero pari al doppio della lunghezza massima dei cavi e l'ingombro dell'aquilone.
2. Negli specchi acquei fino a 250 metri dalla linea di battigia, l'atterraggio e la partenza delle tavole a vela avviene obbligatoriamente mediante corridoi di lancio, da posizionare nel rispetto della normativa in materia di uso turistico ricreativo del demanio marittimo ed in conformità alle norme dell'ordinanza di sicurezza balneare.
3. Il soggetto che installa un corridoio di lancio:
 - risponde della manutenzione, della permanenza nella disposizione originaria dei galleggianti e del mantenimento della segnaletica;
 - è responsabile del posizionamento sulle spiagge di un idoneo numero di cartelli riportanti la seguente dicitura "ATTENZIONE – AREA RISERVATA ALL'ATTIVITÀ DI KITESURF";
 - adotta cartellonistica resistente alle intemperie, ben visibile e redatta in almeno tre lingue.
4. Nei primi 100 (cento) metri di corridoio è consentito il transito di un solo kitesurf alla volta, con diritto di precedenza ai mezzi in fase di rientro. L'impiego del corridoio, libero e gratuito, è limitato alle sole operazioni di atterraggio e partenza dalla spiaggia;
5. All'interno del corridoio e negli spazi di uscita è obbligatorio navigare con prudenza, a velocità moderata, utilizzando il canale esclusivamente per raggiungere l'area esterna.

Articolo 19

Norme di condotta dei kitesurf

1. La navigazione dei kitesurf nei corridoi di lancio è soggetta alle seguenti regole:
 - a) la partenza ed il rientro devono avvenire con la tecnica del "body drag", che consiste nel farsi trascinare dall'aquilone con il corpo in acqua fino ad una distanza di 100 metri dalla battigia;
 - b) nei 100 metri sopra citati è consentito il transito di un kitesurf per volta, con diritto di precedenza ai mezzi in rientro.
2. Regole per prevenire gli abbordi in mare:
 - a) se due kitesurf navigano su rotte di collisione (rilevamento costante e distanza in diminuzione), quello sopravvento dà la precedenza sollevando il kite, mentre quello sottovento lo abbassa;
 - b) se due kitesurf procedono nella stessa direzione, quello sopravvento dà la precedenza a quello sottovento, sollevando il kite e rallentando;
 - c) un kitesurf che incrocia altre unità a vela è tenuto a dare la precedenza, il conduttore solleva il kite e rallenta.

CAPO VI

DISCIPLINA DELL'IMPIEGO DELLE TAVOLE A VELA (WINDSURF) E TAVOLE SOSPINTE DAL MOTO ONDOSI (SURF, BODY SURF, BODYBOARD, SURF FOIL E SIMILARI)

Articolo 20

Limiti di età

6. L'uso delle tavole a vela e di quelle sospinte dal moto ondoso è riservato ad utenti maggiorenni. L'utilizzo da parte di minori è subordinato ad espressa autorizzazione dell'esercente la potestà genitoriale che assume la responsabilità dell'incolumità del minore e dei terzi.

Articolo 21

Regole di navigazione - partenza ed atterraggio

1. Possono essere derogati i limiti/divieti di navigazione previsti al "CAPO II" se le tavole vengono impiegate all'interno di specchi acquei assentiti in concessione demaniale marittima per uso esclusivo legato alle attività sportive.
2. Tali aree sono delimitate e indicate con i segnalamenti galleggianti, le boe e la cartellonistica previsti dall'ordinanza di sicurezza balneare vigente.
3. Durante la stagione balneare, la partenza e l'atterraggio dei windsurf e mezzi simili è consentita solo mediante corridoi di lancio ovvero, in mancanza, a spinta su braccia seguendo una rotta perpendicolare alla costa/spiaggia e con vela ammainata, senza arrecare disturbo alle attività balneari.

CAPO VII

DISCIPLINA DELLO SCI NAUTICO

Articolo 22

Prescrizioni di sicurezza e norme di condotta

1. L'esercizio dello sci nautico è soggetto alla disciplina di cui al Capo II del presente Regolamento, nonché le prescrizioni di cui al D.M. 26 gennaio 1960, così come modificato dal D.M. 15 luglio 1974.
2. Il noleggio di natanti finalizzati allo sci nautico è soggetto alle norme del presente regolamento fermo restando il divieto di impiegare, per la pratica dello sci nautico e delle attività analoghe, natanti da diporto in locazione.
3. L'attività di sci nautico viene effettuata in ore diurne e con condizioni meteo assicurate favorevoli.
4. Il conduttore dell'unità da impiegare per lo sci nautico,

- raggiunge l'area esterna a quella riservata alla balneazione, transitando lungo i corridoi di lancio alla velocità non superiore ai 5 (cinque) nodi prima di iniziare l'attività di traino;
 - è in possesso della patente nautica ed è assistito da persona in possesso di brevetto di abilitazione al servizio di salvamento;
5. L'unità è dotata di idoneo sistema di aggancio e rimorchio certificato, nonché di ampio specchio retrovisore convesso e di un dispositivo per l'inversione della marcia e la messa in "folle" del motore;
 6. La distanza tra il mezzo nautico e lo sciatore non è inferiore ai 12 metri;
 7. La distanza laterale di sicurezza tra il battello trainante uno sciatore e le altre unità è superiore a quella del cavo di traino.
 8. La partenza ed il recupero dello sciatore nautico avviene in acque libere da bagnanti e da unità, e comunque oltre la fascia riservata alla balneazione.
 9. Le unità in navigazione nelle vicinanze si mantengono fuori dalla scia ed a distanza di sicurezza
 10. Il conduttore dell'unità trainante pone massima attenzione nella navigazione, evitando manovre brusche, tali da mettere in pericolo persone e/o cose;
 11. Ciascuna unità traina soltanto una persona e non può contemporaneamente svolgere altre attività, (paracadutismo, pesca ecc.).
 12. Il conduttore si accerta che il mezzo nautico sia munito, oltre alle dotazioni di sicurezza previste dal regolamento di attuazione del codice della nautica - D.M. 29.07.2008 nr. 146- anche delle sottoelencate dotazioni aggiuntive:
 - una gaffa;
 - una cassetta di pronto soccorso;
 - un salvagente anulare per ogni persona trainata, munito di una sagola galleggiante di lunghezza non inferiore ai 25 (venticinque) metri;
 13. Durante il traino, lo sciatore indossa permanentemente una cintura di salvataggio (giubbotto di salvataggio).
 14. I natanti da diporto adibiti all'attività di sci nautico conto terzi
 - sono coperti da polizza assicurativa che contempli espressamente l'attività di sci nautico e preveda idonea copertura per responsabilità civile verso terzi e per i danni eventualmente subiti dai praticanti lo sci nautico;
 - sono dotati di certificato d'idoneità al noleggio recante, salvo non sia già certificato dal costruttore, una specifica annotazione che attesti l'idoneità dell'unità a detta attività.
 15. Fermo restando il divieto di effettuare attività dello sci nautico all'interno degli ambiti portuali, le disposizioni di cui al presente articolo, si intendono applicabili, per quanto possibile, ad attività analoghe che comportino il rimorchio od il traino di tavole o paracadute

CAPO VIII

DISCIPLINA DELL'IMPIEGO DELLE MOTO D'ACQUA E NATANTI SIMILARI

Articolo 23

Limiti di velocità e divieti di navigazione

1. I conduttori delle moto d'acqua e/o natanti simili a propulsione endotermica,



- navigano esclusivamente in ore diurne;
- prendono il mare esclusivamente lungo corridoio di lancio e lungo le rotte di ingresso/uscita da approdi/porti turistici, con rotte dirette e velocità non superiore a 3 (tre) nodi;
- nelle fasi di uscita/atterraggio mantengono la dritta, dando la precedenza a tutte le altre unità in transito;
- navigano entro 1 miglio dalla costa, salvo che sia utilizzato come tender e, in tal caso, purché entro 1 miglio dall'unità madre;
- sono tenuti ad osservare i seguenti limiti di velocità:
 - a) 3 (tre) nodi per la navigazione all'interno dei corridoi di lancio e per l'ingresso/uscita dai porti;
 - b) 10 (dieci) nodi per navigare nel tratto di mare compreso tra il limite delle acque riservate alla balneazione ed entro 1000 metri dalla costa.

Articolo 24

Mezzi di salvataggio e dotazioni di sicurezza

1. I conduttori e le persone trasportate indossano
 - giubbotto/cintura di salvataggio,
 - casco protettivo (di tipo prescritto dalla Federazione italiana motonautica).
2. I mezzi nautici utilizzati sono provvisti di
 - acceleratore a ritorno automatico,
 - dispositivo per l'arresto istantaneo del motore in caso di caduta del conduttore (jet control), installato in modo accessibile con bracciale d'arresto d'emergenza del motore da fissare al polso, ovvero dispositivo di *self-circling* (blocca-sterzo con ritorno automatico).
3. Gli operatori che effettuano locazione delle moto d'acqua sono tenuti a dotare le unità di un dispositivo di spegnimento a distanza da utilizzare nel caso in cui il conducente non osservi i limiti di navigazione o conduca il mezzo con modalità che pongano a rischio la sicurezza della navigazione e/o dei bagnanti.

Articolo 25

Partenza, atterraggio e conduzione

1. Durante la stagione balneare, la partenza e l'atterraggio delle moto d'acqua e mezzi simili avvengono con rotte dirette e velocità non superiore a 3 (tre) nodi da porti/approdi o lungo corridoi di lancio.
2. È vietato sostare ed ormeggiare all'interno dei corridoi di lancio e in prossimità degli scali di alaggio.
3. Durante la navigazione, il conduttore della moto d'acqua e/o di mezzi simili e gli eventuali passeggeri adottano comportamenti che non compromettano la stabilità del mezzo, evitando condotte che pongano a rischio l'incolumità degli occupanti, dei bagnanti e di terzi in genere

CAPO IX

PROPULSORI ACQUATICI/SCOOTERS SUBACQUEI E SIMILARI

Articolo 26

Definizione e norme di comportamento

1. Per "scooter subacqueo" si intende qualsiasi propulsore acquatico ad elica ad assetto variabile o simile, destinato come ausilio nelle escursioni subacquee, nuoto, snorkeling e navigazione di superficie.
2. L'utilizzo degli scooter subacquei è soggetto alle seguenti condizioni:
 - a) in immersione, i conduttori minorenni devono essere accompagnati da una persona maggiorenne;
 - b) l'utilizzatore si segnala in superficie alla stessa stregua della segnalazione dei subacquei (galleggiante con bandiera rossa e striscia diagonale bianca, con cima di 50 metri).
3. La navigazione degli scooter subacquei è soggetta alle medesime regole previste per le attività subacquee.

CAPO X

DISCIPLINA DEL TRAINO DI GALLEGGIANTI GONFIABILI (BANANA BOAT, PICCOLI GOMMONI, CIAMBELLE GONFIABILI, ECC.)

Articolo 27

Limiti /divieti di navigazione

1. L'utilizzo delle unità impiegate per il rimorchio di "Banana boat" è soggetto alla medesima disciplina prevista per lo sci nautico, con eventuale rinvio alla disciplina di cui al D.M. 26 gennaio 1960, così come modificata dal D.M. 15 luglio 1974.
2. I natanti da diporto adibiti all'attività di rimorchio di "Banana boat", e similari, sono dotati del certificato di idoneità al noleggio

Articolo 28

Prescrizioni di sicurezza e norme di condotta

1. Il traino di *banana-boat* e piccoli gommoni è subordinato all'osservanza delle seguenti condizioni:
 - a) navigazione esclusivamente in ore diurne e con condizioni meteo marine assicurate/favorevoli;
 - b) l'unità trainante utilizza i corridoi di lancio da percorrere a velocità non superiore ai 3 (tre) nodi;
 - c) il conduttore in possesso della patente nautica e assistito da persona in possesso di brevetto di abilitazione al servizio di salvamento;

- d) il mezzo nautico dovrà essere munito delle dotazioni di sicurezza previste dal D.M. 29 luglio 2008 n.146 e delle dotazioni aggiuntive prescritte per le unità trainanti dello sci nautico;
- e) le persone trasportate a bordo del mezzo trainato indossano una cintura di salvataggio ed un casco protettivo;
- f) è vietato a qualsiasi unità attraversare/seguire la scia del convoglio ed effettuare evoluzioni tali da costringere l'unità trainante a compiere repentine manovre mantenendo una distanza laterale di sicurezza superiore a quella del cavo di traino;
- g) il cavo di traino è tenuto in ottimo stato ed è soggetto a revisione;
- h) il conduttore dell'unità trainante pone massima attenzione a mantenere una rotta prudente, senza manovre brusche che possano mettere in pericolo le persone trasportate e/o i terzi.

CAPO XI

DISCIPLINA RELATIVA ALL'IMPIEGO DEL WATERBALL

Articolo 29

Definizione, prescrizioni di sicurezza e norme di comportamento

1. L'attività di "*Waterball*" consiste nell'impiego, a scopo ricreativo, di una sfera o cilindro in materiale plastico trasparente galleggiante, al cui interno uno o più soggetti compiono evoluzioni sulla superficie dell'acqua.
2. Coloro che svolgono la predetta attività, si attengono alle sottoelencate prescrizioni:
 - osservano scrupolosamente alle istruzioni di impiego dettate dal costruttore, dovranno rispettare le seguenti ulteriori prescrizioni:
 - l'attività dovrà essere svolta solamente in orario diurno e con mare calmo, in assenza di vento e corrente;
 - la sfera (o il cilindro) deve essere vincolata ad una piattaforma tramite una cima galleggiante;
 - l'attività si effettua entro il limite delle "acque sicure" (come definite dall'ordinanza di sicurezza balneare), all'interno di uno specchio acqueo delimitato da boe e sagole galleggianti di colore visibile;
 - è obbligatoria la presenza di uno o più operatori con compiti di vigilanza in grado di recuperare immediatamente la sfera tramite il cavo ad essa collegato;
 - uno degli operatori è dotato di brevetto di abilitazione al salvamento;
 - sia disponibile una cassetta di primo soccorso;
 - l'attività di *waterball* non può effettuarsi dinanzi le postazioni dell'assistente bagnanti o dei mezzi destinati al salvamento.

CAPO XII

DISCIPLINA DELL'IMPIEGO DI *STAND UP PADDLE* (SUP) E MEZZI SIMILARI

Articolo 30

Condizioni per la navigazione e l'esercizio

1. L'utilizzo dei SUP è soggetto alle seguenti condizioni:
 - navigare solo in ore diurne,
 - indossare idoneo ausilio al galleggiamento, qualora si navighi all'esterno dell'area riservata alla balneazione;
 - se in navigazione all'interno della zona destinata alla balneazione con dispositivo di materiale plastico e morbido, con prua arrotondata;
 - massima attenzione alla presenza di bagnanti, mantenendosi a distanza di sicurezza,
 - partenza e l'atterraggio da un qualsiasi punto della linea di costa, con prudenza ed attenzione alla sicurezza dei bagnanti.

CAPO XIII

DISCIPLINA DEL PARACADUTISMO ASCENSIONALE

Articolo 31

Definizione

1. Il "paracadutismo ascensionale", ovvero all'attività di volo mediante paracadute trainato da un mezzo nautico, è soggetta alla disciplina dello sci nautico dettata dal D.M. 26 gennaio 1960, così come modificato dal D.M. 15 luglio 1974.
2. I natanti adibiti all'attività di rimorchio/traino di paracaduti e similari per conto terzi devono essere dotati del certificato di idoneità al noleggio recante, salvo non sia già certificato dal costruttore, una specifica annotazione che attesti l'idoneità dell'unità a detta attività.

Articolo 32

Prescrizioni di sicurezza e norme di comportamento

1. L'esercizio del paracadutismo ascensionale è soggetto alle sottotestate prescrizioni:
 - a) il conduttore dell'imbarcazione trainante deve essere in possesso di patente nautica,
 - b) il conduttore è assistito da una persona munita di brevetto di abilitazione al salvamento;
 - c) è fatto obbligo alla persona trainata, indossare una cintura/giubbotto di salvataggio ed un casco protettivo;
 - d) ciascuna unità può essere destinata a trainare un solo paracadute, senza svolgere contemporaneamente altre attività di qualsiasi genere;

- e) l'imbragatura del paracadute sia munita di un meccanismo di sgancio che consenta la liberazione immediata del trainato in caso di necessità;
- f) l'unità trainante sia munita delle dotazioni di sicurezza previste, di una gaffa, di una cassetta di pronto soccorso, di un salvagente anulare, pronto all'uso, per ogni paracadutista, con sagola galleggiante di lunghezza non inferiore a 25 metri;
- g) la distanza tra il mezzo trainante e la persona non sia inferiore a 12 metri, salvo che nelle fasi di decollo ed appontaggio,
- h) la distanza laterale di sicurezza tra l'unità trainante e gli altri natanti sia superiore a quella del cavo del traino;
- i) l'unità trainante sia dotata di apposita polizza assicurativa ed idonea copertura per responsabilità civile verso terzi e per la persona trainata;
- j) è fatto divieto, a qualsiasi unità da diporto di seguire le unità trainanti, in scia o a distanza inferiore a quella di sicurezza, ovvero attraversare la scia a breve distanza;
- k) per la partenza e l'arrivo in costa, si utilizzano i corridoi di lancio da percorrere a velocità non superiore ai 3 (tre) nodi;
- l) le fasi di decollo e recupero della persona trainata avvengono in tratti liberi da bagnanti e da altre unità;
- m) il paracadute resta a quota non superiore a 120 piedi pari a 36,6 metri;
- n) è vietato il sorvolo di qualsiasi tipo di unità ed assembramenti di persone nonché il lancio di oggetti o di liquidi in volo;
- o) se più paracadutisti ascensionali sono in fase di avvicinamento ad una medesima area per l'atterraggio, il paracadutista a quota superiore è tenuto a dare precedenza.
- p) l'attività è vietata, per la sicurezza del traffico aereo, nello specchio acqueo antistante il tratto di costa di 1500 (millecinquecento) metri tra *Focene sud* ed il limite della pineta di "Coccia di Morto".

CAPO XIV

DISCIPLINA DEL JET-LEVEL FLYER, FLYBOARD E MEZZI SIMILARI

Articolo 33

Jetlev Flyer, Flyboard e dispositivi assimilabili

1. Per *Jetlev Flyer* si intende un dispositivo costituito dall'unione di un mezzo galleggiante munito di motore a combustione interna simile ad una moto d'acqua e da un apparato jet costituito da due ugelli idrogetto, posto alle spalle dell'utilizzatore/conducente, collegato al propulsore tramite un tubo, attraverso il quale viene inviata acqua di mare ad alta pressione espulsa dagli ugelli idrogetto che imprimono sostentamento idrodinamico, direzione e velocità.
2. Per *Flyboard* si intende un apparato jet costituito da due ugelli idrogetto installati su speciali stivali indossati dall'utilizzatore/conducente e collegati ad una moto d'acqua tramite un tubo attraverso il quale viene inviata acqua di mare ad alta pressione

espulsa dagli ugelli idrogetto che imprimono al conduttore sostentamento idrodinamico, direzione e velocità.

3. L'utilizzo dei *Jetlev Flyers* e dei *Flyboards*, è subordinato, oltre che alle prescrizioni di cui al CAPO II del presente regolamento, al rispetto delle seguenti prescrizioni:
- a) l'utilizzo dei dispositivi è consentito esclusivamente in ore diurne e in presenza di condizioni meteo marine favorevoli;
 - b) l'utilizzatore sia in possesso della patente nautica, salvo che a bordo della moto d'acqua vi sia un accompagnatore in possesso del titolo. In tal caso non è necessario che l'utilizzatore sia munito di patente nautica.
 - c) l'attività sia svolta in un'area opportunamente individuata, segnalata e con profondità adeguata ad un uso in sicurezza, al di fuori delle aree riservate alla balneazione (come individuate dall'Ordinanza di sicurezza balneare) e senza arrecare disturbo ai bagnanti;
 - d) il limite massimo di utilizzo in altezza non superi i 10 metri dalla superficie;
 - e) l'utilizzo è consentito entro un miglio dalla costa o dall'unità madre, nel caso in cui sia un mezzo accessorio ad un'unità da diporto;
 - f) l'utilizzatore indossi un ausilio al galleggiamento, compatibile con le caratteristiche dell'apparecchiatura;
 - g) l'utilizzatore osservi le disposizioni previste nel libretto istruzioni predisposto dal costruttore, con particolare riferimento ai dispositivi individuali di protezione.
 - h) presentazione di una C.I.A. all'Autorità Marittima del luogo ove verrà svolta l'attività, qualora la stessa sia eseguita in conto terzi.
 - i) la partenza e l'atterraggio nelle zone frequentate dai bagnanti, avvenga esclusivamente all'interno di corridoi di lancio, da percorrere al centro della corsia e ad una velocità minima, non superiore ai 3 (tre) nodi;
 - j) la velocità massima consentita per l'esercizio della predetta attività, da svolgere al di fuori della zona di mare riservata alla balneazione, è di 15 nodi;
 - k) i conduttori degli acquascooter/moto d'acqua impiegati nell'attività di Flyboard, ai sensi dell'art. 54, comma 3, del D.M. 146/2008, e le persone trasportate, indossano un giubbotto /cintura di salvataggio ed un casco omologato per sport acquatici.
 - l) gli acquascooter/moto d'acqua impiegati nell'attività di Flyboard sono obbligatoriamente provvisti di acceleratore a ritorno automatico, nonché di un dispositivo sul circuito di accensione, installato in modo ben visibile che permetta l'arresto in caso di caduta del conduttore;
 - m) ciascun acquascooter/moto d'acqua assiste soltanto una persona per volta, e non svolge contemporaneamente svolgere altre attività;
 - n) gli acquascooter/moto d'acqua utilizzati per svolgere l'attività di Flyboard sono dotati di polizza assicurativa che contempli espressamente le attività che vengono svolte, con idonea copertura per responsabilità civile verso terzi.

CAPO XV

DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ SUBACQUEA TURISTICO-SPORTIVA E SCUOLA PER IL CONSEGUIMENTO DI BREVETTI SUBACQUEI

Articolo 34



Esercizio di attività subacquee guidate e scuola per il conseguimento di brevetti subacquei sportivi

1. L'esercizio delle attività subacquee, da parte di privati, a scopo turistico/sportivo non è soggetto ad autorizzazione, fermo restando l'osservanza delle norme di cui agli articoli 43 e ss. e fatto salvo il caso in cui tali attività abbiano luogo in zone di mare rientranti nel perimetro di aree marine protette; in tale ultima ipotesi sarà necessario dotarsi della prescritta autorizzazione del competente ente gestore.
2. L'effettuazione a fini turistico/sportivi di attività subacquee organizzate e per il conseguimento di brevetti, è consentito esclusivamente a società/imprese, circoli sportivi affiliati a federazioni sportive nazionali, associazioni legalmente riconosciute che contemplano espressamente tale attività nella loro ragione sociale ovvero nel loro statuto ed è subordinata all'osservanza delle prescrizioni di cui ai successivi articoli.

Articolo 35

Prescrizioni per l'accompagnatore/istruttore

1. Prima della partenza l'accompagnatore del diving annota su un apposito registro l'elenco dei partecipanti all'immersione, con l'indicazione dei brevetti posseduti, nonché i nominativi degli eventuali accompagnatori subacquei.
2. Il responsabile dell'attività, con almeno 12 ore di anticipo rispetto all'inizio dell'immersione, invia una comunicazione alla sala operativa della capitaneria di porto di Roma (come da allegato 5) riportante:
 - a) data, ora e luogo dell'immersione;
 - b) numero dei partecipanti;
 - c) nominativo dell'istruttore/guida;
 - d) eventuale unità navale utilizzata e relative caratteristiche;
 - e) Recapiti di addetti raggiungibili durante l'immersione.
3. Ogni istruttore /guida subacquea segue in acqua non più di 6 (sei) utenti e cura che l'immersione avvenga in sicurezza, nelle aree previste e solo con condizioni meteo marine ottimali, anche prevedendo un più alto rapporto nel numero istruttore/allievi qualora si tratti d'immersione per il conseguimento di brevetti.

Articolo 36

Attività subacquea con supporto di unità navali - requisiti - dotazioni di sicurezza - segnalamenti

1. Le unità di appoggio alle attività subacquee sono equipaggiate:
 - **se adibite al traffico**, con personale munito dei prescritti titoli professionali marittimi e le dotazioni di sicurezza previste dalle norme di cui al D.P.R. 08 novembre 1991, n.435, per la tipologia delle unità navali e per la navigazione effettuata;
 - **se unità destinate a servizi speciali per uso in conto proprio**, con unità iscritte nei RR.NN.MM. & GG., ai sensi dell'articolo 25 Legge n.472 del 7 dicembre 1999, con personale in possesso delle abilitazioni prescritte per la



- nautica diporto e/o dei titoli professionali marittimi previsti dal C.N. e dotazioni previste dal D.P.R. 8 novembre 1991, n.435;
- **se adibite al diporto**, con personale munito delle abilitazioni prescritte per la nautica da diporto e le dotazioni di sicurezza previste dal Decreto Ministeriale 29 luglio 2008 nr.146. In tal caso, il numero delle persone trasportabili è ridotto in ragione di una persona ogni 75 kg di attrezzatura sportiva subacquea imbarcata. Le navi od imbarcazioni da diporto devono, inoltre, attenersi a quanto previsto all'articolo 2 del Decreto Legislativo. nr.171/2005.
2. Le dotazioni di sicurezza previste sono integrate con le seguenti:
- a) apparecchiatura per la somministrazione di ossigeno terapeutico in erogazione continua con bombola da almeno sette litri ovvero con bombola di almeno tre litri se munita di erogatore a domanda ovvero con sistemi analoghi omologati;
 - b) tabella riportante i numeri telefonici e/o frequenze di ascolto dei principali centri di soccorso (Autorità marittime, Ospedali, Centri iperbarici, ecc.);
 - c) VHF o telefono con dispositivo di attacco per la ricarica a bordo);
 - d) megafono e/o dispositivo sonoro amplificato per richiamare l'attenzione di eventuali unità in transito;
 - e) cassetta di pronto soccorso;
 - f) bombola di riserva con doppio erogatore;
 - g) Sistema di ancoraggio dell'unità che possa essere sganciato rapidamente in caso di emergenza, lasciando una segnalazione in superficie con un galleggiante (grippiale);
 - h) durante l'immersione,
 - sul mezzo nautico d'appoggio, sia di giorno che di notte, venga esposto il previsto segnale (bandiera rossa con striscia diagonale bianca);
 - sia sempre presente a bordo una persona in grado di manovrare e effettuare eventuali comunicazioni di emergenza ed in possesso di brevetto per la rianimazione BLS;
3. I segnalamenti marittimi previste dalle norme in vigore, per la tipologia dell'unità impiegata e per la navigazione prevista, sono integrati dal seguente:
- a) nelle immersioni diurne, pallone rosso sovrastante bandiera di colore rosso con diagonale bianca visibile a non meno di 300 metri;
 - b) nelle immersioni notturne, luce lampeggiante gialla visibile a giro d'orizzonte a non meno di 300 metri di distanza e dovrà, altresì, dotarsi di una torcia luminosa.

Articolo 37

Attività subacquea senza supporto di unità navali: dotazioni di sicurezza - segnalamenti

1. Durante le immersioni sono sempre disponibili le seguenti dotazioni di sicurezza:
- a) apparecchiatura per la somministrazione di ossigeno terapeutico in erogazione continua con bombola da almeno sette litri, ovvero una bombola di almeno tre litri se munita di erogatore a domanda ovvero con sistemi analoghi omologati;
 - b) mezzo di comunicazione che consenta di contattare i centri di soccorso.
 - c) segnalamento con un pallone galleggiante recante una bandiera rossa con striscia diagonale bianca.
2. I subacquei partecipanti all'immersione operano entro un raggio di 50 metri dalla verticale del segnale.

3. In prossimità dei predetti segnali, è fatto obbligo alle unità in transito, di moderare la velocità e mantenersi ad una distanza di almeno 100 metri.
4. È vietata la navigazione, la sosta e l'ancoraggio a distanza inferiore a 100 metri dai segnali indicanti attività subacquee.

Articolo 38

Attività subacquea svolta da privati: segnalamenti - prescrizioni

1. Nelle immersioni diurne il subacqueo ha l'obbligo di segnalarsi con un pallone galleggiante recante una bandiera rossa con striscia diagonale bianca.
2. Se il subacqueo in immersione è accompagnato da mezzo nautico d'appoggio, la bandiera rossa con striscia diagonale bianca è issata sul mezzo nautico.
3. Il subacqueo opera entro un raggio di 50 metri dalla verticale del mezzo nautico d'appoggio o del pallone galleggiante portante la bandiera di segnalazione.
4. Se vi sono più subacquei, è sufficiente un solo segnale qualora operino tutti entro un raggio di 50 metri.
5. In prossimità dei predetti segnali, è fatto obbligo alle unità in transito, di moderare la velocità e mantenersi ad una distanza di almeno 100 metri.
6. È vietata la navigazione, la sosta e l'ancoraggio a distanza inferiore a 100 metri dai segnali indicanti attività subacquee.
7. Il conduttore della barca d'appoggio, mantiene accesi i segnalamenti accesi luminosi ed è munito di VHF portatile, megafono e telefono da utilizzare in caso di necessità.

CAPO XVI

DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI SNORKELING

Articolo 39

Campo di applicazione

1. Il presente capo disciplina lo svolgimento dell'attività di snorkeling individuale e guidato (c.d. *seawatching*), nell'ambito dell'attività subacquea di cui alle definizioni.
2. Per quanto non riportato nel presente Capo
 - si applicano le norme emanate dagli Organismi internazionali, europei e nazionali (ISO, CEN, UNI) in tema di attività subacquee;
 - si fa rinvio alle disposizioni dell'Ordinanza di sicurezza balneare.

Articolo 40

Zone vietate

1. L'esercizio dell'attività di snorkeling, individuale e guidato (c.d. *seawatching*) non è consentito:
 - a) nelle aree interessate dalla navigazione mercantile e lungo le rotte di entrata e/o uscita dai porti;



b) all'interno dei porti (commerciali e turistici) e degli specchi acquei in concessione per strutture funzionali alla nautica da diporto o alla pesca marittima;

c) ad una distanza inferiore a metri 200 da:

- moli e dighe foranee;
- insediamenti industriali, quali monoboe, campi boa ed opere di presa e scarico acqua;
- navi alla fonda;
- reti da posta, impianto fisso da pesca ed acquacoltura;
- infrastrutture industriali e pontili, collegati a depositi e stabilimenti costieri, impianti di rilascio o pompaggio acqua di mare;
- all'interno dei corridoi di lancio;
- tratti di mare antistanti litorali/scogliere o coste a picco interdette da ordinanze per pericolo per la pubblica incolumità;

2. Nelle Aree Marine protette tale attività è sottoposta al regime autorizzativo dell'Ente gestore che prevedono che l'unità da diporto utilizzata per lo snorkeling sia ormeggiata alle boe di stationamento.

Articolo 41

Norme generali di comportamento

1. Chi intenda effettuare attività di snorkeling, è tenuto a:

- informarsi preventivamente sulle caratteristiche ambientali del sito di osservazione e sulla vigenza di norme specifiche;
- non danneggiare o prelevare reperti archeologici e geologici o organismi marini;
- non ancorare su fondali che ospitano praterie di posidonia oceanica o altre fanerogame marine né sul coralligeno;
- non abbandonare sott'acqua o in superficie alcun tipo di materiale e/o rifiuti;
- in caso di rinvenimento di presunti ordigni esplosivi, non toccare l'oggetto mantenendosi a debita distanza dallo stesso ed informare immediatamente informata l'Autorità marittima (numero emergenze in mare 1530).

Articolo 42

Obbligo di segnalamento

1. I praticanti dello snorkeling hanno l'obbligo di segnalarsi quando si trovino al di fuori delle acque riservate alla balneazione come definite dall'Ordinanza di sicurezza balneare.
2. Per la segnalazione della posizione in acqua:
 - durante le ore diurne è obbligatorio l'utilizzo di un pallone di segnalazione sub con bandiera rossa con banda trasversale bianca, munito di sagola che in caso di attività effettuata con mezzo nautico di appoggio, è issata sul mezzo nautico;
 - i sub in attività snorkeling, in gruppo o in attività individuale, si mantengono nel raggio di 50 metri dalla boa di segnalazione.



- in condizioni di scarsa visibilità o durante le ore notturne, è obbligatorio l'uso sul pallone o sull'unità utilizzata di una luce lampeggiante gialla, visibile a giro di orizzonte, con portata non inferiore a 300 metri, e di una torcia subacquea per ciascun partecipante.

Articolo 43

Norme di comportamento per l'attività di snorkeling

1. L'attività di snorkeling può essere praticata anche all'interno delle acque riservate alla balneazione.
2. Qualora sia impiegato da un mezzo nautico e l'attività di snorkeling avvenga totalmente o in parte all'interno del limite dell'area riservata alla balneazione, l'unità staziona al di fuori di tale area.

Articolo 44

Dotazioni di sicurezza del mezzo nautico

1. L'impiego del mezzo nautico di supporto è soggetto alle sottoelencate prescrizioni:
 - è obbligatorio che sia equipaggiato in relazione alla navigazione da effettuarsi e tenuto conto del numero di persone trasportate;
 - a bordo sia sempre presente un VHF portatile o un cellulare da utilizzare in caso di emergenza;
 - vengano esposti a bordo i segnalamenti diurni e notturni prescritti dalla "Convenzione Internazionale per Prevenire gli Abbordi in Mare".

Articolo 45

Attività di snorkeling guidato condotta dai centri di immersione (c.d. *seawatching*) - Norme per i centri di immersione

1. Nelle acque del circondario marittimo di Roma, le attività consistenti nel fornire servizi di snorkeling guidato (c.d. *seawatching*) sono subordinate all'osservanza, da parte dei fornitori del servizio, degli adempimenti e delle prescrizioni di cui ai successivi articoli.
2. L'attività di snorkeling guidato (c.d. *seawatching*) può essere effettuato con l'impiego di istruttore e/o di guida subacquea muniti di idoneo brevetto rilasciato da una delle federazioni/enti nazionali o internazionali, generalmente riconosciute, che operi entro i limiti previsti dal proprio brevetto.
3. Ad ogni istruttore/guida subacquea è affidato un gruppo composto da non più di 6 (sei) sub.
4. L'attività è svolta in condizioni meteo marine favorevoli ottimali. In caso di condizioni di scarsa visibilità, è responsabilità dell'istruttore/guida subacquea fissare il numero massimo dei praticanti per operare in piena sicurezza.

5. L'istruttore/guida subacquea, segue i praticanti in acqua, è facilmente riconoscibile dagli stessi e resta vicino al gruppo al fine di intervenire rapidamente in caso di emergenza.
6. Qualora il centro operi contemporaneamente in attività di snorkeling guidato (c.d. *seawatching*) e di immersione subacquea, i due gruppi si considerano separati, soggiacendo autonomamente alle regole di sicurezza ed alle prescrizioni rispettivamente previste per le due tipologie di attività.

Articolo 46

Dotazioni individuali e comunicazioni ai partecipanti

1. Ogni centro immersioni si assicura che ciascun sub/utente disponga della seguente attrezzatura, in ottime condizioni e revisionate regolarmente:
 - Maschera;
 - Aeratore (snorkel);
 - Pinne;
 - Muta;
 - Ausilio al galleggiamento;
2. Prima dell'uscita, l'istruttore illustra ai partecipanti le regole, le modalità, le tecniche ed ogni altra nozione necessaria per svolgere in sicurezza l'attività programmata, nel quadro di un briefing propedeutico in cui tratti i seguenti argomenti:
 - localizzazione e caratteristiche fisiche del sito;
 - Itinerario che si seguirà in acqua;
 - condizioni specifiche di corrente e battente d'onda;
 - pericoli generici dell'attività e quelli particolari del sito di osservazione;
 - organismi viventi che possono incontrarsi e/o osservarsi;
 - metodi e le tecniche più opportune per svolgere l'attività;
 - particolari comportamenti da tenere in base alle vigenti norme;
 - ogni altra informazione che si ritenga che sia utile per lo svolgimento in sicurezza dell'immersione.

Articolo 47

Comunicazione all'Autorità Marittima

1. Il centro immersioni, prima dell'effettuazione dell'attività di snorkeling guidato (c.d. *seawatching*), inoltra alla sala operativa della Capitaneria di porto la comunicazione di cui all'allegato 5 del presente regolamento.

Articolo 48

Unità appoggio all'attività di snorkeling guidato

1. Oltre il limite delle acque riservate alla balneazione, l'attività di snorkeling guidato (c.d. *seawatching*) si svolge con un mezzo nautico di appoggio ed entro un raggio di 50 metri dal prescritto segnalamento di "sub in immersione".
2. L'unità da diporto utilizzata come mezzi nautici di appoggio, oltre ai mezzi di salvataggio individuali e collettivi e alle dotazioni di sicurezza indicate nell'allegato V del D.M. 29 luglio 2008 n.146, ha a bordo:



- le dotazioni supplementari previste dall'articolo 90 del predetto Decreto Ministeriale;
 - un VHF portatile o cellulare per le chiamate di emergenza;
 - tabella recante i recapiti dei centri soccorso/emergenza sanitaria;
 - megafono e/o dispositivo sonoro atto a richiamare l'attenzione di unità in transito.
3. A bordo del mezzo nautico, qualora l'istruttore subacqueo o la guida subacquea segua i praticanti in acqua, è presente almeno un conduttore, in possesso di adeguata abilitazione, abilitata al primo soccorso sanitario.
 4. L'utilizzo di natanti come unità di appoggio è soggetto alle disposizioni di cui al Capo III del presente Regolamento in tema di utilizzo commerciale di unità da diporto ed è annotato, con le modalità previste dal D.Lgs. n. 171/2005, nel registro di iscrizione, su cui indicare la tipologia di attività, i proprietari o armatori delle unità (imprese individuali o società), gli estremi della loro iscrizione nel registro delle imprese della competente Camera di Commercio, riportando gli estremi dell'annotazione sulla licenza di navigazione.

Articolo 49

Attività di snorkeling guidata effettuata da terra senza l'ausilio del mezzo nautico

Durante l'attività di snorkeling guidato (c.d. *seawatching*), presso il luogo di partenza da terra, che dovrà essere sempre presidiato e dal quale i praticanti non potranno allontanarsi più di 100 (cento) metri, dovranno essere sempre disponibili le seguenti dotazioni minime di sicurezza:

- Una bombola da almeno 10 litri ogni cinque praticanti lo snorkeling, contenente gas respirabile e dotata di due erogatori;
- Una cassetta di pronto soccorso (conforme alla tabella A allegata al Decreto del Ministero della Sanità 25 Maggio, n. 279 e una maschera di insufflazione;
- Un mezzo di comunicazione che consenta di contattare i centri di soccorso della zona;
- Tabella riportante i numeri telefonici dei principali centri di soccorso locali (Autorità Marittime, Ospedali, Guardie Mediche e Centri iperbarici).

Elenco degli allegati

- Allegato 1 Comunicazione inizio attività (C.I.A.);
- Allegato 2 Istruzioni per la locazione di natanti ai sensi dell'articolo 4 comma 4 del DM 1° settembre 2021;
- Allegato 3 Targhetta identificativa per natanti adibiti a locazione/noleggio/appoggio immersioni subacquee;
- Allegato 4 Registro utilizzo unità appoggio sub di natanti da diporto;
- Allegato 5 Comunicazione immersioni subacquee immersioni, subacquee per il conseguimento di brevetti e snorkeling guidato.

COMUNICAZIONE DI INIZIO ATTIVITÀ

Alla Capitaneria di porto di Roma

Il sottoscritto _____ nato a _____,
il ____/____/_____, residente a _____
in _____, C.F. _____,
legale rappresentante della/del ☐ Società/Ditta individuale di locazione/noleggior ☐ Centro di
immersione e addestramento subacqueo, ☐ Circolo/Associazione/Onlus di escursionismo
subacqueo, con sede a _____, Prov. _____,
in _____ n. _____ tel. _____/_____,
iscritta al n. _____ del Registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. di _____,
P.IVA _____;

DICHIARA

ai sensi D.P.R. n.445/2000 (autocertificazione), che

1) I natanti da diporto/moto d'acqua di cui al sottostante elenco sono utilizzati per

- ☐ locazione
- ☐ noleggio
- ☐ appoggio alle immersioni subacquee,
- secondo le modalità previste dal decreto ministeriale 1° settembre 2021, con base di
imbarco nel Comune di _____, in località
_____;

**2) essi sono coperti da assicurazione obbligatoria estesa ai terzi trasportati, compreso il
conducente, con i massimali previsti per la responsabilità civile dalla vigente normativa;**

**3) il noleggio o l'attività di appoggio alle immersioni subacquee, verranno condotti da una
persona in possesso di patente nautica di categoria A o superiore.**

ELENCO UNITÀ

N° ¹ _____, tipo ² _____ lunghezza (m) _____, larghezza (m) _____,
colore _____, potenza max motore _____/_____ CV/Kw, max persone
trasportabili _____, scadenza assicurazione _____.

N° ¹ _____, tipo ² _____ lunghezza (m) _____, larghezza (m) _____,
colore _____, potenza max motore _____/_____ CV/Kw, max persone
trasportabili _____, scadenza assicurazione _____.

N° ¹ _____, tipo ² _____ lunghezza (m) _____, larghezza (m) _____,
colore _____, potenza max motore _____/_____ CV/Kw, max persone
trasportabili _____, scadenza assicurazione _____.

N° ¹ _____, tipo ² _____ lunghezza (m) _____, larghezza (m) _____,
colore _____, potenza max motore _____/_____ CV/Kw, max persone
trasportabili _____, scadenza assicurazione _____.

N° ¹ _____, tipo ² _____ lunghezza (m) _____, larghezza (m) _____,
colore _____, potenza max motore _____/_____ CV/Kw, max persone
trasportabili _____, scadenza assicurazione _____.

N° ¹ _____, tipo ² _____ lunghezza (m) _____, larghezza (m) _____,
colore _____, potenza max motore _____/_____ CV/Kw, max persone
trasportabili _____, scadenza assicurazione _____.

N° ¹ _____, tipo ² _____ lunghezza (m) _____, larghezza (m) _____,
colore _____, potenza max motore _____/_____ CV/Kw, max persone
trasportabili _____, scadenza assicurazione _____.

N° ¹ _____, tipo ² _____ lunghezza (m) _____, larghezza (m) _____,
colore _____, potenza max motore _____/_____ CV/Kw, max persone
trasportabili _____, scadenza assicurazione _____.

N° ¹ _____, tipo ² _____ lunghezza (m) _____, larghezza (m) _____,
colore _____, potenza max motore _____/_____ CV/Kw, max persone
trasportabili _____, scadenza assicurazione _____.

N° ¹ _____, tipo ² _____ lunghezza (m) _____, larghezza (m) _____,
colore _____, potenza max motore _____/_____ CV/Kw, max persone
trasportabili _____, scadenza assicurazione _____.

N° ¹ _____, tipo ² _____ lunghezza (m) _____, larghezza (m) _____,
colore _____, potenza max motore _____/_____ CV/Kw, max persone
trasportabili _____, scadenza assicurazione _____.

N° ¹ _____, tipo ² _____ lunghezza (m) _____, larghezza (m) _____,
colore _____, potenza max motore _____/_____ CV/Kw, max persone
trasportabili _____, scadenza assicurazione _____.

N° ¹ _____, tipo ² _____ lunghezza (m) _____, larghezza (m) _____,
colore _____, potenza max motore _____/_____ CV/Kw, max persone
trasportabili _____, scadenza assicurazione _____.

N° ¹ _____, tipo ² _____ lunghezza (m) _____, larghezza (m) _____,
colore _____, potenza max motore _____/_____ CV/Kw, max persone
trasportabili _____, scadenza assicurazione _____.

N° ¹ _____, tipo ² _____ lunghezza (m) _____, larghezza (m) _____,
colore _____, potenza max motore _____/_____ CV/Kw, max persone
trasportabili _____, scadenza assicurazione _____.

N° ¹ _____, tipo ² _____ lunghezza (m) _____, larghezza (m) _____,
colore _____, potenza max motore _____/_____ CV/Kw, max persone
trasportabili _____, scadenza assicurazione _____.

N° ¹ _____, tipo ² _____ lunghezza (m) _____, larghezza (m) _____,
colore _____, potenza max motore _____/_____ CV/Kw, max persone
trasportabili _____, scadenza assicurazione _____.

N° ¹ _____, tipo ² _____ lunghezza (m) _____, larghezza (m) _____,
colore _____, potenza max motore _____/_____ CV/Kw, max persone
trasportabili _____, scadenza assicurazione _____.

i. Numero identificativo progressivo dei natanti della società/ditta, centro di immersione e addestramento subacqueo, circolo/associazione onlus escursionismo subacqueo.

ii. Unità pneumatica, lancia/gozzo, cabinato/semicabinato a motore, open a motore, unità a vela.

Luogo e data _____

Firma _____

NOTA: Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 recante la disciplina europea per la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, e nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, così come novellato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, il sottoscritto è informato che i dati personali forniti verranno trattati esclusivamente per le finalità connesse al procedimento richiesto e nel rispetto degli obblighi di riservatezza previsti dalla normativa sopra richiamata.

Elenco documenti da allegare

Locazione

- ☐ documento di identità del dichiarante
- ☐ certificato di iscrizione alla camera di commercio
- ☐ copia della dichiarazione di potenza del motore ovvero del certificato d'uso del motore
- ☐ copia del certificato di omologazione o della dichiarazione di conformità CE
- ☐ copia delle polizze assicurative

Noleggio

- ☐ documento di identità del dichiarante
- ☐ certificato di iscrizione alla camera di commercio
- ☐ copia della dichiarazione di potenza del motore ovvero del certificato d'uso del motore
- ☐ copia del certificato di omologazione o della dichiarazione di conformità CE
- ☐ copia del certificato di idoneità al noleggio
- ☐ copia delle polizze assicurative
- ☐ licenza di esercizio apparato RTF apparato installato a bordo/portatile

Attività assistenza praticanti immersioni subacquee

- ☐ documento di identità del dichiarante
- ☐ certificato di iscrizione alla camera di commercio
- ☐ copia della dichiarazione di potenza del motore, ovvero del certificato d'uso del motore
- ☐ copia del certificato di omologazione o della dichiarazione di conformità CE
- ☐ copia delle polizze assicurative
- ☐ licenza di esercizio apparato RTF apparato installato a bordo/portatile
- ☐ certificato di sicurezza previsto dall'articolo 50 del D.M. 29 luglio 2008 n.146

Istruzioni per la locazione di natanti ai sensi dell'articolo 4 comma 4 del Decreto 1° settembre 2021, da consegnare obbligatoriamente all'utilizzatore in tutti i casi in cui non è richiesta la patente nautica.

Le istruzioni per la locazione di natanti da diporto recano i seguenti contenuti minimi:

- c) **CONDUTTORE:** indicazione che è responsabile della navigazione dell'unità, dell'utilizzo delle sue attrezzature, della sicurezza degli occupanti e dei terzi e che non può sublocare l'unità o utilizzarla per lo sci nautico o per il traino di altre unità.
- b) **PRIMA DI LASCIARE L'ORMEGGIO,** l'utilizzatore deve:
 - documentarsi su specifiche ordinanze dell'Autorità competente che regolano la navigazione nell'area di interesse;
 - verificare la disposizione e il corretto uso delle dotazioni di sicurezza presenti a bordo;
 - controllare la presenza di carburante;
 - leggere il bollettino meteorologico del giorno;
 - informarsi sui limiti di navigazione in caso si intenda navigare in parchi e aree marine protette.
- c) **PRIMA DI ACCENDERE IL MOTORE,** l'utilizzatore deve:
 - verificare che tutte le persone siano a bordo;
 - verificare che non ci siano cime in acqua;
 - allacciare lo stacco di sicurezza del motore fuoribordo.
- d) **STACCO DI SICUREZZA,** con l'illustrazione del funzionamento del dispositivo per i motori fuoribordo.
- e) **PRINCIPI DI GOVERNO DELL'UNITÀ,** con l'illustrazione della distinzione tra effetto del motore/timone se con comando a barra e l'effetto del motore/timone con l'uso di timoneria.
- f) **LIMITI DI VELOCITA',** con l'indicazione dei limiti di cui alle ordinanze locali vigenti, di 3 nodi nei porti, nei canali, nei fiumi, nelle rade e nelle baie dove sostano altre unità all'ancora.
- g) **INGRESSO E USCITA DAI PORTI,** con l'indicazione, corredata di immagini, delle precedenza e dell'obbligo di tenere la propria destra in entrata e in uscita, salvo diverse indicazioni da parte dell'Autorità marittima, e di dare precedenza alle unità in entrata e in uscita dal porto se si naviga attraversando la fascia di 500 metri dall'imboccatura.
- h) **AREE RISERVATE ALLA BALNEAZIONE,** con l'illustrazione della distanza dalla costa e della funzione dei "corridoi di lancio" per l'ingresso e l'uscita in sicurezza dalla zona riservata alla balneazione (200 metri).
- i) **SUBACQUEO IN IMMERSIONE,** con l'illustrazione, corredata di immagini, del segnale sub e della distanza da tenere dallo stesso (100 metri).
- l) **PRECEDENZE,** con l'illustrazione, corredata da immagini, dei diritti di rotta, in particolare:

- quando due unità che navigano a motore si vanno incontro con rotte direttamente opposte o quasi opposte;
- quando due unità che navigano a motore navigano con rotte che s'incrociano;
- quando due unità che navigano a vela si avvicinano l'una all'altra e ciascuna di esse prende il vento da lati diversi;
- quando due unità che navigano a vela si avvicinano l'una all'altra e ciascuna di esse prende il vento dallo stesso lato;
- di unità intente a pescare e unità adibite a pubblico servizio di linea.

m) ANCORAGGIO, con l'illustrazione, corredata da immagini, di come disporre l'unità rispetto alla direzione del vento e l'indicazione della lunghezza base della cima o catena pari a tre volte la profondità del fondale;

n) NAVIGAZIONE CON ONDA, con l'illustrazione, corredata da immagini, della tecnica per affrontare il mare formato di prua, specificando all'utente:

- di evitare di affrontare le creste dell'onda frontalmente, ma con la tre/quarti della prua (mascone);
- di graduare l'acceleratore, arrivando con un buon abbrivio, ma in decelerazione, sulla cresta dell'onda e di accelerare appena la cresta è stata scavalcata.

b) USO DEL VHF, con le indicazioni sull'uso dell'apparato che specificano le modalità di trasmissione e i principali termini utilizzati per la comprensione la comunicazione ("passo", "ricevuto", "interrogativo"), la funzione del canale 16 e i periodi di silenzio obbligatori durante i primi 3 minuti di ogni mezzora, le modalità della chiamata di immediato pericolo "Mayday", le modalità della chiamata di sicurezza "Pan", i canali utilizzabili per la comunicazione barca-barca e quello riservato alla trasmissione del bollettino meteo, le responsabilità del conduttore per l'uso improprio dell'apparato.

c) FANALI DEI PORTI, con l'illustrazione, corredata da immagini, della loro funzione di allineamento rispetto all'imboccatura del porto.

d) PRINCIPALI FANALI DELLE UNITÀ, con l'illustrazione, tramite immagine, delle luci mostrate da un'imbarcazione a vela, da un'imbarcazione a motore e da una nave di lunghezza superiore a 50 metri, con vista da prua, a poppa e di una fiancata, nonché l'indicazione dei fanali mostrati da un'unità a vela che naviga a motore, del fanale giallo lampeggiante di un aliscafo, delle luci di fonda.

TARGHETTA IDENTIFICATIVA PER NATANTI ADIBITI A LOCAZIONE/NOLEGGIO

<i>(denominazione identificativa)</i>	
es. 001 L / N / LN <i>(numero del natante e tipologia di attività svolta)</i>	
Persone trasportabili numero massimo <i>(compreso equipaggio)</i>	00
CAPITANERIA DI PORTO DI ROMA	

14 (lungh.) x 7 (alt.) cm



**CAPITANERIA DI PORTO
ROMA**

(Ditta/Ragione sociale)

REGISTRO NATANTI DA DIPORTO IMPIEGATI PER APOGGIO PRATICANTI IMMERSIONI SUBACQUEE

articolo 8 Decreto MIMS 1° settembre 2021

Numero progressiv o	Dat a	Identificativo natante	Conduttore	Istruttore	Soggetto abilitato al primo soccorso subacqueo	Piano immersione		Numero partecipant i immersione
						Ora immersion e	Luogo/coordinate immersione	
_____	_____ _____ _____	_____/SU B	Nome _____ Cognome _____ · Pat. nautica Cat. A ⁽¹⁾ · Titolo equipollente ⁽¹⁾ n. _____ rilasciato il _____ da _____ di _____	Nome _____ Cognome _____ _____ nato a _____ il ____/____/____ Tel. _____	Nome _____ Cognome _____ _____ nato a _____ il ____/____/____ Tel. _____	____:____	Località _____ _____ _____ Lat. _____ Long. _____	_____
_____	_____ _____ _____	_____/SU B	Nome _____ Cognome _____ · Pat. nautica Cat. A ⁽¹⁾ · Titolo equipollente ⁽¹⁾ n. _____ rilasciato il _____ da _____ di _____	Nome _____ Cognome _____ _____ nato a _____ il ____/____/____ Tel. _____	Nome _____ Cognome _____ _____ nato a _____ il ____/____/____ Tel. _____	____:____	Località _____ _____ _____ Lat. _____ Long. _____	_____
_____	_____ _____ _____	_____/SU B	Nome _____ Cognome _____ · Pat. nautica Cat. A ⁽¹⁾ · Titolo equipollente ⁽¹⁾	Nome _____ Cognome _____ _____	Nome _____ Cognome _____ _____	____:____	Località _____ _____ _____ _____	_____

			n. _____ _ _____ rilasciato il _____ da _____ di _____	nato a _____ il ____/____/____ Tel. _____	nato a _____ il ____/____/____ Tel. _____		Lat. _____ Long. _____	
--	--	--	--	---	---	--	---------------------------	--

⁽¹⁾ Barrare con “X” la casella appropriata.

Alla Capitaneria di porto di Roma
Servizio operativo

COMUNICAZIONE DI

- ☐ IMMERSIONI SUBACQUEE
☐ IMMERSIONI SUBACQUEE PER IL CONSEGUIMENTO DI BREVETTI
☐ SNORKELING GUIDATO

SOCIETÀ CIRCOLO SPORTIVO/ASSOCIAZIONE/IMPRESA/CONTATTI

DATA E ORA PREVISTA PER L' IMMERSIONE

LUOGO (specificare se con entrata in acqua da terra o con impiego di mezzo nautico)

NUMERO DEI PARTECIPANTI

NOMINATIVO ISTRUTTORE/I RESPONSABILE/I ED EVENTUALI ASSISTENTI

UNITÀ NAVALE UTILIZZATA

RECAPITI/MODALITÀ DI CONTATTO

DATA ____/____/____ - ORE ____:____

FIRMA
